

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2012

Ordinanza n. 3 del 26 febbraio 2024

Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal Sisma – rimodulazione e approvazione al mese di febbraio 2024

Visti:

- l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 01 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;
- l'art.10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";
- il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 del 06 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012 del 01 agosto 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Visti altresì:

- l'articolo 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013
- l'articolo 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 11 novembre 2014
- l'articolo 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- l'articolo 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016
- l'articolo 2 bis, comma 44, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172;
- l'articolo 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8;
- l'articolo 1, comma 459, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l'articolo 1, comma 764, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'articolo 1, comma 408, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

VISTI altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 che istituiva, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004, l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- l'ordinanza n. 12 del 5 maggio 2017 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato ha attribuito all'Agenzia per la ricostruzione sisma 2012 l'attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari relativi al ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2856 del 128 ottobre 2017 "Ricognizione dei provvedimenti adottati dal Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna per l'assegnazione e liquidazione di contributi ai soggetti attuatori";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi" con la previsione, in particolare, della riorganizzazione dal 1° gennaio 2024 dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, in agenzia stabile, ridenominata Agenzia regionale Ricostruzioni;

Richiamata la "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento", sottoscritta in data 28 dicembre 2023 n. repertorio 893 a seguito di Deliberazione di Giunta regionale n. 2295 del 22 dicembre 2023 e di propria Ordinanza n. 20 del 22 dicembre 2023;

Dato atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla

popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Rilevato che:

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;
- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisori urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;
- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell'OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisori urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l'eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa nell'ambito della gestione commissariale;

Viste le ordinanze commissariali:

- n.17/2012, avente ad oggetto: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario Delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C."
- n. 18/12, avente ad oggetto: "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C. quale organismo preposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai sensi delle ordinanze n. 1e ne 3, rispettivamente del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012";

- n.82/2012, avente ad oggetto: “Disposizioni relative alla rendicontazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;
- n. 77/2013, avente ad oggetto: ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n.17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 16 del 15 febbraio 2013, n. 36 del 21 marzo 2013 e n. 57 del 10 maggio 2013”;
- n. 94/2013, avente ad oggetto: “Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n.17 del 2 agosto 2012. rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13 novembre 2012, n. 16 del 15 febbraio 2013 e n. 77 del 3 luglio 2013”;
- n. 115/2013, avente ad oggetto: “Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012, 71/2012, 2/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013 e 94/2013. ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di erogazione della spesa autorizzata”;
- n. 137/2013, avente ad oggetto: “Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012, 71/2012, 90/2012, 2/2013, 9/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013 e 115/2013. ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di rendicontazione ed erogazione della spesa autorizzata”;
- n. 147/2013, avente ad oggetto: “Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 47/2012, 55/2012, 71/2012, 90/2012, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013, 115/2013 e 137/2013”.

- n. 31/2014, avente ad oggetto: “Interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012, 71/2012, 90/2012, 9/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013 e 94/2013”;
- n. 61/2014, avente ad oggetto: “Interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alla ordinanza n. 57/2013”;
- n. 80/2014, avente ad oggetto: “Interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 27/2012, 16/2013, 57/2013 e 61/2014”;
- n. 34/2015, avente ad oggetto: “Interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 27/2012,16/2013 e 115/2014”;
- n. 21/2016, avente ad oggetto: “Interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui all’ordinanza n. 34/2015 e interventi propedeutici agli interventi definitivi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. integrazione delle disposizioni relative alla rendicontazione della spesa di cui all’ordinanza n. 82/2012”;
- n. 54/2016, avente ad oggetto: “Interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 18, 27, 37 e 90 del 2012, nn. 2, 16, 57, 94, 115 e 147 del 2013 e n. 80/2014”;

Visto il Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e in particolare l’articolo 17 (comma 4) rubricato “Disposizioni

urgenti in materia di eventi sismici”, che autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato alla ricostruzione:

- alla spesa di 10 milioni di euro destinati all’incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022;
- alla spesa di 16 milioni destinati alle manutenzioni e allestimenti finali;
- alla spesa di 47,3 milioni di euro per i beni tutelati di proprietà privata;

Richiamata l’Ordinanza n. 19 del 7 novembre 2022 con la quale si è ritenuto opportuno costituire un “Fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” destinato agli Enti attuatori del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, per un importo pari ad € 10.000.000,00, cui possono accedere anche i Soggetti attuatori di altri interventi di ricostruzione pubblica, finanziati attraverso l’Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”,

Dato atto che il “Fondo integrativo” di cui all’Ordinanza n. 19 del 7 novembre 2022 è stato completamente destinato su interventi per i quali entro il 31 dicembre 2022 sono stati pubblicati i bandi o inviate le lettere di invito; in particolare, l’importo di **€ 278.989,00** risulta assegnato, con decreto commissariale n. 7 del 9 gennaio 2023, per l’intervento afferente al “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021, n. 143 - Via Avanzi n. 36 - 38 - 42 - Comune di Luzzara (RE) – ente Attuatore Acer Reggio Emilia;

Rilevato:

- che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il Presidente, in qualità di Commissario delegato, ha programmato una serie di interventi relativi al ripristino del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 ha istituito un piano di azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” fra le quali il recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 ha istituito il “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 54 del 10 ottobre 2012 ha disposto una modifica del “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica” di cui all’ordinanza 49/2012;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 24 del 1° marzo 2013 ha disposto una rimodulazione del “Programma per il ripristino,

la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica” di cui all’ordinanza 49/2012 e s.m.i.;

- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con proprie ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. e n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i. ha fissato i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con proprio decreto n. 259 del 16 aprile 2013 ha dato “Disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa e delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dall’ordinanza n. 49/2012 e s.m.i. e rimodulata con ordinanza n. 24/2013;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato con propria ordinanza n. 119 dell’11 ottobre 2013 ha dato” Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati”;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con proprie ordinanze n. 138 del 11 novembre 2013, n. 15 del 14 aprile 2015 e n. 11 dell’11 marzo 2016 ha integrato e modificato l’ordinanza n. 24 del 01 marzo 2013;
- che, per la fase di completamento degli interventi relativi al ripristino del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017 ha approvato il “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica”, istituendo:
 - un nuovo elenco degli interventi (Allegato A all’ ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017);
 - un nuovo regolamento per l’attuazione e la realizzazione degli interventi (Allegato B all’ ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017);
 - una nuova modulistica per la gestione del Programma (Allegato C all’ ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017);
- che, il Presidente, in qualità di Commissario Delegato, con propria ordinanza n. 26 del 7 novembre 2018 ha approvato una rimodulazione introducendo modifiche all’Ordinanza 24/2017 ed ai relativi allegati;
- che, il Presidente, in qualità di Commissario Delegato, con propria ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2020 ha approvato una ulteriore rimodulazione introducendo modifiche all’Ordinanza 26/2018 ed ai relativi allegati;

- che, il Presidente, in qualità di Commissario Delegato, con propria ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 ha approvato una ulteriore rimodulazione introducendo modifiche all’Ordinanza 1/2020 ed ai relativi allegati;

Preso atto:

- che il “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica” approvato con ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 prevede uno stanziamento di fondi commissariali pari ad **€ 42.625.347,10** e che detto importo è ripartito per 4 ambiti provinciali per un totale di **127** interventi;
- che l’ulteriore importo di **€ 278.989,00**, derivante dall’impiego di risorse a valere sul “Fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali”, Ordinanza n. 19 del 7 novembre 2022 risulta assegnato per l’intervento afferente al “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, n. 143 - Via Avanzi n. 36 - 38 - 42 - Comune di Luzzara (RE) – ente Attuatore Acer Reggio Emilia;
- che, riportando la situazione attuale, gli enti partecipano al finanziamento degli interventi mediante uno stanziamento complessivo di **€ 7.116.842,73** costituito dall’impegno di risarcimenti assicurativi cumulativi per danno da sisma già riscossi, per un importo pari a **€ 6.605.611,38** e fondi propri o altre disponibilità per un importo pari a **€ 511.231,35**;
- che complessivamente il “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica” istituito con ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 prevede un ammontare di fondi disponibili pari ad **€ 50.021.178,83**;
- che gli importi stanziati per singolo ambito e complessivamente ammontano a:

AMBITO PROVINCIALE	IMPORTO GENERALE	IMPORTO A PROGRAMMA	COFINANZIAMENTO DA FONDI ASSICURATIVI	COFINANZIAMENTO DA FONDI PROPRI O ALTRO
MODENA	21.544.796,95 €	17.644.216,66 €	3.694.463,26 €	206.117,03 €
BOLOGNA	18.606.458,16 €	15.390.195,72 €	2.911.148,12 €	305.114,32 €
REGGIO EMILIA	4.890.119,70 €	4.890.119,70 €	0,00 €	0,00 €
FERRARA	4.979.804,02 €	4.979.804,02 €	0,00 €	0,00 €
TOTALI	50.021.178,83	42.904.336,10 €	6.605.611,38 €	511.231,35 €

- che l'elenco completo degli interventi che costituiscono il Programma è riportato nell'allegato A all'ordinanza 18/2021, "Elenco interventi" nel quale ad ognuno di essi è attribuito sia un numero d'ordine, sia le risorse economiche stimate per la sua completa realizzazione;
- che le disposizioni normative alle quali i soggetti attuatori devono attenersi per attuare il Programma sono riportate nell'Allegato B all'ordinanza 18/2021, "Regolamento";
- che la modulistica con cui i soggetti attuatori devono inoltrare le richieste all'Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 è riportata nell'allegato C all'ordinanza 18/2021, "Modulistica per la gestione del Programma";

Vista la richiesta di rimodulazione dei fondi commissariali ricevuta dall'ente attuatore ACER Modena, ricevuta con nota CR 05/02/2024.0000417.E del 05/02/2024 e la richiesta di riutilizzo, ai sensi del regolamento, allegato B alla presente ordinanza, che si ritiene di poter accogliere, delle economie maturate sul programma, pari a **€ 496.922,06** di fondi commissariali e **€ 54.318,61** di rimborso assicurativo impiegato e risparmiato a seguito di rendicontazione, da destinare agli interventi ancora non conclusi, variando gli stanziamenti previsti, con un saldo totale per l'ambito Provinciale di Modena pari a zero rispetto a quanto già preventivato, con il fine di far fronte alle necessità economiche emerse dal forte rialzo dei prezzi del settore edile avvenuto negli ultimi anni;

Rilevato che è volontà del soggetto attuatore ACER Modena di cofinanziare la copertura necessaria per l'intervento numero d'ordine 43 – Via 1° Dicembre 1944, 28 in comune di Carpi, per un importo di **€ 184.594,54**;

Visto che per l'ambito della Provincia di Ferrara è stata comunicata dal Comune di Ferrara la Revoca della concessione del contributo commissariale, previsto ai sensi dell'ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, per totali 3 interventi su proprietà mista pubblico-privata, con le motivazioni espresse nelle note ricevute dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 con note prot. CR 26/09/2022.0009484.E, prot. CR 26/09/2022.0009483.E e prot. CR 26/09/2022.0009485.E e di seguito elencati:

- intervento numero d'ordine 110 Via Pareschi 6 – 8 a Ferrara per un importo di fondi commissariali relativi alla parte pubblica dell'intervento pari a **€ 4.220,05** e liquidazioni effettuate per l'intervento pari a **€ 4.220,05**;
- intervento numero d'ordine 111 Via degli Ostaggi 13 a Ferrara per un importo di fondi commissariali relativi alla parte pubblica dell'intervento pari a **€ 4.135,94** e liquidazioni effettuate per l'intervento pari a **€ 4.135,94**;
- intervento numero d'ordine 133 Via Centoversuri 35 a Ferrara per un importo di fondi commissariali relativi alla parte pubblica dell'intervento pari a **€ 28.651,15** e liquidazioni effettuate per l'intervento pari a **€ 0,00**;

Rilevato che l'importo totale di € 8.355,99, erogato in relazione agli interventi revocati numero 110 e 111, è già stato restituito con versamento sulla contabilità speciale n. 5669, intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012", aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, in data 17/05/2023;

Rilevato che l'importo totale di € 37.007,14 concesso in relazione agli interventi revocati numero 110, 111 e 133, d'accordo con il soggetto attuatore ACER Ferrara, potrà essere considerato economia sul programma e destinato agli interventi ancora da attuare o completare, come da regolamento allegato B alla presente;

Vista la richiesta di rimodulazione dei fondi commissariali ricevuta dall'ente attuatore ACER Ferrara, ricevuta con nota CR 19/09/2023.0005659.E del 19/09/2023 e la richiesta di riutilizzo, ai sensi del regolamento, allegato B alla presente ordinanza, che si ritiene di poter accogliere, delle economie maturate sul programma pari a € 56.798,51, da destinare all'ultimo intervento ancora non concluso, variando lo stanziamento previsto, con un saldo totale per l'ambito Provinciale di Ferrara pari a zero rispetto a quanto già preventivato, con il fine di far fronte alle necessità economiche emerse dal forte rialzo dei prezzi del settore edile avvenuto negli ultimi anni.

Rilevato che è volontà del soggetto attuatore ACER Ferrara di cofinanziare la copertura necessaria per l'ultimo intervento rimasto, numero d'ordine 131 – Via Mayr 84 a Ferrara, per un importo di € 67.985,93;

Visto che ACER Bologna, ente attuatore degli interventi per l'ambito della Provincia di Bologna, con nota CR 20/12/2022.0011852.E del 20/12/2022, ha richiesto il reimpiego di fondi derivanti da economie maturate sul programma istituito con Ordinanza Commissariale n. 77 del 3 luglio 2013 e smi "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza commissariale n.17 del 2 agosto 2012", al fine di finanziare e implementare l'ammontare dei fondi previsti su di alcuni degli interventi inseriti nel "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" di cui all'ordinanza commissariale n. 18 del 16 giugno 2021;

Visto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, struttura deputata alla gestione del programma di interventi di cui all'ordinanza commissariale n. 77 del 3 luglio 2013 e smi, ha disposto il saldo finale per 52 dei 55 interventi ivi previsti di competenza di ACER Bologna, con determinazioni del proprio Direttore:

- n. 4002 del 08/11/2018
- n. 88 del 15/01/2019
- n. 4175 del 14/11/2022
- n. 607 del 20/02/2023
- n. 947 del 16/03/2023;

Visto che ACER Bologna, come espresso nella nota Prot. 25/08/2022.0767348.E del 25/08/2022, ha comunicato di non voler eseguire, annullando dal programma di cui all'ordinanza commissariale n. 77 del 3 luglio 2013 e smi, 3 dei 55 interventi previsti;

Preso atto che dalle risultanze a saldo, emerse dalle Determinazioni del Direttore della l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna sopra citate e dall'annullamento dei tre interventi indicati da ACER Bologna risultano economie totali sui fondi commissariali, cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, pari a € **1.773.431,00**, quale differenza fra la spesa complessiva rendicontata di € **1.803.043,82**, e le risorse preventivate e stanziare pari a € **3.576.474,82**;

Preso atto inoltre che, dalle stesse risultanze a saldo, emerse dalle Determinazioni del Direttore della l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna sopra citate e dall'annullamento dei tre interventi indicati da ACER Bologna risultano economie totali sui fondi derivanti da rimborso assicurativo per danni da sisma da dover impiegare per gli interventi, pari a € **9.807,64**, quale differenza fra la spesa complessiva rendicontata di € **112.744,08**, e le risorse preventivate e stanziare pari a € **122.551,72**;

Ritenuto di riutilizzare l'economia di € **1.773.431,00**, così determinata, per le stesse finalità, mettendola a disposizione attraverso la presente Ordinanza a favore dello stesso soggetto ACER Bologna;

Ritenuto di riutilizzare l'economia di € **9.807,64** derivante da risparmi su fondi assicurativi rendicontati, così determinata, per le stesse finalità, mettendola a disposizione attraverso la presente Ordinanza a favore dello stesso soggetto ACER Bologna;

Considerate e valutate le indicazioni ricevute da ACER Bologna con nota CR 04/08/2023.0005020.E del 04/08/2023, nella quale viene precisata la destinazione del reimpiego delle economie derivanti dal finanziamento previsto dal "Programma di interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza", istituito con Ordinanza Commissariale n. 77 del 3 luglio 2013 e smi, per totali € **1.773.431,00** di fondi commissariali e € **9.807,64** di risorse derivanti da fondi assicurativi da destinare ad interventi indicati ed inseriti nel "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" per poter finanziare integralmente la realizzazione dei lavori necessari e far fronte alle necessità economiche emerse dal forte rialzo dei prezzi del settore edile avvenuto negli ultimi anni;

Rilevato che per l'ambito provinciale di Reggio Emilia, l'ente attuatore ACER Reggio Emilia, non ha ad oggi maturato economie su interventi conclusi; pertanto, gli importi previsti non subiranno variazioni rispetto a quanto già indicato nell'allegato A all'ordinanza commissariale n. 18 del 16 giugno 2021;

Ritenuto opportuno:

- accogliere tutte le richieste e le indicazioni degli enti attuatori e quindi di dover aggiornare al mese di febbraio 2024 l'elenco completo degli interventi allegato A "Elenco interventi", già approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 18/2021;
- rivedere ed aggiornare parte dei contenuti del Regolamento (allegato B), già approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 18/2021, introducendo alcune modifiche al fine di meglio dettagliare alcune situazioni particolari e per accogliere i cambiamenti intervenuti nella legislazione sovraordinata, alla quale il regolamento fa riferimento;
- rivedere la modulistica per la gestione del Programma (allegato C), già approvata con ordinanza del Commissario delegato n. 18/2021, aggiornandola;

Rilevato

- che per i 4 ambiti provinciali si rileva un fabbisogno complessivo di fondi commissariali pari ad **€ 44.677.767,10**, in aumento di **€ 2.052.420,00 (1.773.431,00 € + 278.989,00 €)** rispetto a quanto già previsto dall' Ordinanza 18/2021;
- che, per l'ambito provinciale di Ferrara sono state revocate tre previsioni di finanziamento, il numero totale degli interventi inseriti nel programma varia dai **127** previsti a **124** interventi totali;
- che ACER Bologna, ACER Ferrara e ACER Modena, per dar seguito alla conclusione del programma e far fronte alle necessità economiche emerse dal forte rialzo dei prezzi del settore edile avvenuto negli ultimi anni, con le comunicazioni di rimodulazione degli importi ricevute dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, ai sensi del punto 10, art. 1 del Regolamento allegato B all'ordinanza 18/2021, richiedono di variare le previsioni degli stanziamenti commissariali e dei cofinanziamenti previsti, senza l'inserimento di nuovi interventi o di stralci di questi ultimi;
- che attualmente la situazione di avanzamento delle liquidazioni relative al programma risulta essere per singolo ambito la seguente:

AMBITO PROVINCIALE	LIQUIDAZIONI	RIMBORSO ASSICURATIVO SPESO
MODENA	12.744.911,26 €	1.518.631,51 €
BOLOGNA	2.321.005,93 €	338.566,06 €
REGGIO EMILIA	3.731.069,39 €	0,00 €
FERRARA	4.511.056,12 €	0,00 €
TOTALI	24.724.564,71 €	1.857.197,57 €

- che per quanto sopra gli importi stanziati per singolo ambito e complessivamente ammonteranno a:

AMBITO PROVINCIALE	IMPORTO GENERALE	IMPORTO A PROGRAMMA	COFINANZIAMENTO DA FONDI ASSICURATIVI	COFINANZIAMENTO DA FONDI PROPRI O ALTRO
MODENA	21.729.391,49 €	17.644.216,66 €	3.694.463,26 €	390.711,57 €
BOLOGNA	20.389.696,80 €	17.163.626,72 €	2.920.955,76 €	305.114,32 €
REGGIO EMILIA	4.890.119,70 €	4.890.119,70 €	0,00 €	0,00 €
FERRARA	5.047.789,95 €	4.979.804,02 €	0,00 €	67.985,93 €
TOTALI	52.056.997,94 €	44.677.767,10 €	6.615.419,02 €	763.811,82 €

Inteso

approvare quindi con il presente provvedimento un aggiornamento dell'allegato A (Elenco degli interventi), dell'allegato B (Regolamento) e dell'allegato C (Modulistica per la gestione del Programma);

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare l'elenco degli interventi (Allegato A) aggiornato al mese di febbraio 2024 inseriti nel "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica", allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento (Allegato B) che contiene le disposizioni normative alle quali i soggetti attuatori dovranno attenersi per completare l'attuazione del Programma, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare la modulistica per la gestione del Programma (Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che l'ammontare complessivo del costo di tutti gli interventi inseriti nel Programma comporta una spesa, al netto dei cofinanziamenti disponibili, di € **44.677.767,10 €** che risulta articolata secondo i seguenti ambiti provinciali per complessivi **124** interventi:

AMBITO PROVINCIALE	IMPORTO GENERALE	IMPORTO A PROGRAMMA	COFINANZIAMENTO DA FONDI ASSICURATIVI	COFINANZIAMENTO DA FONDI PROPRI O ALTRO
MODENA	21.729.391,49 €	17.644.216,66 €	3.694.463,26 €	390.711,57 €
BOLOGNA	20.389.696,80 €	17.163.626,72 €	2.920.955,76 €	305.114,32 €
REGGIO EMILIA	4.890.119,70 €	4.890.119,70 €	0,00 €	0,00 €
FERRARA	5.047.789,95 €	4.979.804,02 €	0,00 €	67.985,93 €
TOTALI	52.056.997,94 €	44.677.767,10 €	6.615.419,02 €	763.811,82 €

- 5) di dare atto che la somma di **€ 44.677.767,10**, in aumento di **€ 2.052.420,00 (1.773.431,00 € + 278.989,00 €)** rispetto a quanto già previsto dall' Ordinanza 18/2021, risulta stanziata a valere sul fondo di cui all'art. 2 il decreto-legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 01 agosto 2012, n. 122 per complessivi **€ 44.398.778,10** e complessivi **€ 278.989,00** stanziati a valere sul fondo di cui al Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA
RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DANNEGGIATO DAL SISMA**

CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI FEBBRAIO 2024

**ALLEGATO "A"
ELENCO INTERVENTI**

INTERVENTI SU CONDOMINI TOTALMENTE PUBBLICI

INTERVENTI SU CONDOMINI MISTI - ALLOGGI PUBBLICI E PRIVATI

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A	B	C	D	E
								IMPORTO GENERALE (B+C)	IMPORTO A PROGRAMMA	IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
1	ACER MODENA	COMUNE DI BOMPORTO	Via RAVARINO CARPI 3	BOMPORTO	7	0	B (F)	€ 2.102,00	€ 2.102,00			
2	ACER MODENA	COMUNE DI CAMPOSANTO	Via GALEAZZA 6	CAMPOSANTO	3	3	B	€ 74.536,57	€ 74.536,57			
3	ACER MODENA	COMUNE DI CARPI	Via PIOPPI QUIRINO 1-3	CARPI	8	1	B	€ 23.125,00	€ 23.125,00			
4	ACER MODENA	COMUNE DI CARPI	Via SANTA CHIARA 24,26	CARPI	34	0	C	€ 328.728,90	€ 278.728,90	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
5	ACER MODENA	COMUNE DI CARPI	Via PIOPPI QUIRINO 9-11	CARPI	9	0	B	€ 5.625,00	€ 5.625,00			
7	ACER MODENA	COMUNE DI CAVEZZO	Via DON GIUSEPPE ZUCCHI 27	CAVEZZO	5	4	B	€ 114.772,11	€ 114.772,11			
8	ACER MODENA	COMUNE DI CONCORDIA	Via GRAMSCI 2, 4	CONCORDIA	11	10	B	€ 10.013,53		€ 10.013,53	€ 10.013,53	
9	ACER MODENA	COMUNE DI CONCORDIA	Via PER SAN POSSIDONIO 1	CONCORDIA	2	0	B	€ 76.590,42	€ 56.583,35	€ 20.007,07	€ 20.007,07	
10	ACER MODENA	COMUNE DI FINALE EMILIA	Via LEONARDO DA VINCI 7; Via MONTE GRAPPA Secondo Stralcio	FINALE EMILIA	9	0	B/A/E	€ 1.800.000,00	€ 1.730.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
144	ACER MODENA	COMUNE DI FINALE EMILIA	Via LEONARDO DA VINCI 7 Via MONTE GRAPPA Primo Stralcio	FINALE EMILIA	25	0	B/A/E	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 400.000,00	
11	ACER MODENA	COMUNE DI FINALE EMILIA	Via COSTRIGNANO 3,5,7	FINALE EMILIA	25	0	C	€ 1.883,12	€ 1.883,12			
12	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via GREGORIO AGNINI 5	MIRANDOLA	6	0	B	€ 5.044,62	€ 5.044,62			
13	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via EDMONDO DE AMICIS 8	MIRANDOLA	6	3	B	€ 16.316,86	€ 16.316,86			
14	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via POSTA 36	MIRANDOLA	10	2	B	€ 93.660,40	€ 93.660,40			
16	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via VITTORIO VENETO 7,9	MIRANDOLA	21	0	B	€ 22.295,44	€ 22.295,44			
17	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via LUDOVICO LAZZARO ZAMENHOF 16	MIRANDOLA	6	3	B	€ 40.499,94	€ 40.499,94			
18	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via MARTIRI DI BELFIORE 1,3,5	MIRANDOLA	24	0	B	€ 102.313,93	€ 48.809,61	€ 53.504,32	€ -	€ 53.504,32
20	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via F. MONTANARI 72	MIRANDOLA	7	0	B	€ 3.000,00	€ 3.000,00			

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	D COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
21	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Corso CAMILLO BENSO CAVOUR 3/C	MIRANDOLA	9	0	B (F)	€ 109.521,10	€ 109.521,10			
25	ACER MODENA	COMUNE DI NONANTOLA	Via RIMEMBRANZE 25	NONANTOLA	3	6	B	€ 18.611,92	€ 18.611,92			
26	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via ZOLDI 18	NOVI	3	6	B	€ 40.804,33	€ 40.804,33			
27	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via GRAMSCI 11	NOVI	5	0	B	€ 40.803,59	€ 40.803,59			
28	ACER MODENA	ACER MODENA	Via SANT'ANTONIO 74	NOVI	6	0	B	€ 29.359,32	€ 29.359,32			
29	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via CHIESA SUD 92	NOVI	8	1	B	€ 45.513,69	€ 40.000,00	€ 5.513,69	€ 5.513,69	
30	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via FOSCOLO 11	NOVI	2	2	B	€ 8.750,00	€ 8.750,00			
31	ACER MODENA	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	Via DON G. BOSCO 338,360	SAN FELICE SUL PANARO	7	1	B	€ 63.519,81	€ 63.519,81			
33	ACER MODENA	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	Via DEGLI ESTENSI 2140	SAN FELICE SUL PANARO	5	4	C	€ 8.653,02		€ 8.653,02	€ 8.653,02	
34	ACER MODENA	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	Via DELLA REPUBBLICA 258,274	SAN FELICE SUL PANARO	9	6	B	€ 40.878,76	€ 40.878,76			
35	ACER MODENA	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	Via RODOLFO MORANDI 2	SAN POSSIDONIO	17	0	B	€ 103.435,42	€ 103.435,42			
36	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via PICO 78	MIRANDOLA	4	0	B	€ 713.783,33	€ 663.783,33	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
37	ACER MODENA	COMUNE DI BOMPORTO	Via 1° MAGGIO 48	BOMPORTO	6	0	B	€ 57.932,80	€ 57.932,80			
38	ACER MODENA	COMUNE DI CAVEZZO	Via SALVADOR ALLENDE 216,236	CAVEZZO	15	0	E	€ 737.771,42	€ 639.581,99	€ 98.189,43		€ 98.189,43
39	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via FRATELLI CAIROLI 34	MIRANDOLA	24	0	E	€ 1.151.585,00	€ 1.143.402,59	€ 8.182,41	€ 8.182,41	
40	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via UMBERTINA SMERIERI 52	MIRANDOLA	7	0	B	€ 152.850,00	€ 152.850,00			
41	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via FERMI 35, 37 Primo Stralcio	NOVI	1	11	E	€ 142.936,13	€ 142.804,82	€ 131,31	€ 131,31	
147	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via FERMI 35, 37 Secondo Stralcio	NOVI	1	11	E	€ 14.191,99		€ 14.191,99	€ 14.191,99	
42	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via ALBANO MODENA 42 Primo Stralcio	NOVI	4	2	E	€ 238.585,64	€ 238.585,64			
145	ACER MODENA	COMUNE DI NOVI	Via ALBANO MODENA 42 Secondo Stralcio	NOVI	4	2	E	€ 165.137,36	€ -	€ 165.137,36	€ 165.137,36	

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	D COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
43	ACER MODENA	COMUNE DI CARPI	Via 1° DICEMBRE 1944 28	CARPI	7	0	E	€ 1.835.661,59	€ 1.002.330,62	€ 833.330,97	€ 648.736,43	€ 184.594,54
44	ACER MODENA	COMUNE DI CASTELFRANCO	Via MENOTTI 38	CASTELFRANCO	6	0	B/E	€ 1.778.798,42	€ 1.301.383,61	€ 477.414,81	€ 477.414,81	€ -
45	ACER MODENA	COMUNE DI CAVEZZO	Via 1° MAGGIO 69	CAVEZZO	10	0	E	€ 1.808.127,85	€ 1.329.807,85	€ 478.320,00	€ 478.320,00	
46	ACER MODENA	COMUNE DI CONCORDIA	Via MASCAGNI 14	CONCORDIA	12	0	E	€ 1.329.539,21	€ 1.275.115,93	€ 54.423,28		€ 54.423,28
47	ACER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Via IPPOLITO NIEVO 1	MIRANDOLA	20	0	E	€ 2.655.477,29	€ 1.954.456,50	€ 701.020,79	€ 701.020,79	
49	ACER MODENA	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	Via GIUSEPPE DI VITTORIO 6	SAN POSSIDONIO	4	5	E	€ 678.669,39	€ 662.277,70	€ 16.391,69	€ 16.391,69	
50	ACER MODENA	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	Via FEDERZONI 16,16/A	SAN POSSIDONIO	16	0	E	€ 2.949.405,23	€ 2.428.656,07	€ 520.749,16	€ 520.749,16	
51	ACER MODENA	ACER MODENA	Via MATARELLI 67/1-67/2	MODENA	5	4	E	€ 688.580,04	€ 688.580,04			
142	ACER MODENA	COMUNI DI MODENA, NONANTOLA E altro	CASA DEI TRE COMUNI - Via Provinciale Est n 11 - 13 - 15	NONANTOLA	12	0		€ 1.000.000,00	€ 950.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
52	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	Via CASTELMERLO 9	BOLOGNA	9	0	B	€ 38.296,26	€ 38.296,26			
53	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	Via RIMESSE 3/5 - 5 - 7	BOLOGNA	30	0	B	€ 144.605,38	€ 144.605,38			
54	ACER BOLOGNA	COMUNE DI ARGELATO	Via DEI GELSI 3	ARGELATO	8	0	B	€ 72.187,06	€ 55.722,05	€ 16.465,01	€ 16.465,01	
55	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DEL PAPA 8	CREVALCORE	8	0	E	€ 1.245.977,08	€ 856.998,55	€ 388.978,53	€ 388.978,53	
56	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DEL PAPA dal 2 al 6A	CREVALCORE	4	2	B	€ 158.022,16	€ 143.102,12	€ 14.920,04	€ 14.920,04	€ -
57	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DELLA ROCCA 116	CREVALCORE	2	6	B	€ 48.571,71	€ 48.571,71			
58	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DI MEZZO LEVANTE 1897-1877-1887	CREVALCORE	6	0	B	€ 101.062,78	€ 101.062,78			
59	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via GARIBALDI dal 23 al 47	CREVALCORE	11	0	B	€ 823.062,75	€ 518.132,60	€ 304.930,15	€ 304.930,15	
60	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via PERTI 41	CREVALCORE	11	4	B	€ 231.244,59	€ 216.244,59	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
61	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via SOLFERINO 178	CREVALCORE	8	0	B	€ 85.793,78	€ 78.698,46	€ 7.095,32	€ 7.095,32	
62	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DI MEZZO LEVANTE 82	CREVALCORE	6	0	B	€ 63.622,23	€ 48.980,04	€ 14.642,19	€ 14.642,19	

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	D COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
63	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DI MEZZO LEVANTE 1919-1929-1939	CREVALCORE	6	0	B	€ 56.848,80	€ 56.848,80			
64	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via LIBERTA' 21 - via AMENDOLA 377	CREVALCORE	2	22	B	€ 7.936,21		€ 7.936,21	€ 7.936,21	
65	ACER BOLOGNA	COMUNE DI GALLIERA	Via CAVALLINI 8	GALLIERA	11	0	C	€ 11.507,45	€ 11.507,45			
66	ACER BOLOGNA	COMUNE DI IMOLA	Via PAMBERA 112	IMOLA	14	0	C	€ 69.932,48	€ 44.373,00	€ 25.559,48	€ 25.559,48	
67	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MALALBERGO	Via CASTELLINA 15-17-19	MALALBERGO	8	16	B	€ 158.018,17	€ 24.727,00	€ 133.291,17	€ 133.291,17	
68	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MOLINELLA	Via CANALE LA BOTTE 27	MOLINELLA	12	0	B	€ 27.627,13	€ 23.664,94	€ 3.962,19	€ 3.962,19	
69	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MOLINELLA	Via MARTIRI DI PIAZZA 8 AGOSTO 26	MOLINELLA	2	4	B	€ 15.443,25	€ 10.000,00	€ 5.443,25	€ 5.443,25	
70	ACER BOLOGNA	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	Via GALUPPI 5-7	PIEVE DI CENTO	8	0	B	€ 159.108,38	€ 159.108,38			
72	ACER BOLOGNA	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	Via LUCIANO CAMPANINI 27-29	PIEVE DI CENTO	8	0	B	€ 366.744,74	€ 278.259,00	€ 88.485,74	€ 88.485,74	
73	ACER BOLOGNA	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	Piazza MARCONI 9-11-11A	SALA BOLOGNESE	7	0	B	€ 111.941,00	€ 111.941,00			
74	ACER BOLOGNA	COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO	Via CAPUCCINI 9	S. GIOVANNI IN PERSICETO	12	0	B	€ 826.878,95	€ 589.680,40	€ 237.198,55	€ 237.198,55	
75	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	Via BENTIVOGLI 33	BOLOGNA	8	0	E	€ 3.127.795,40	€ 2.792.966,58	€ 334.828,82	€ 332.167,85	€ 2.660,97
76	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	Via LIBIA 23-25-27	BOLOGNA	24	0	E	€ 5.771.546,83	€ 5.441.088,63	€ 330.458,20	€ 328.004,85	€ 2.453,35
78	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via DEL PAPA 4600	CREVALCORE	6	0	E	€ -	€ -			
79	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	Via AMENDOLA 7 e 9	CASTEL MAGGIORE	12	0	E	€ 1.945.171,25	€ 1.645.171,25	€ 300.000,00		€ 300.000,00
80	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	Via ARGINE NORD, 4317 e 4317A	CREVALCORE	12	0	E	€ 4.570.750,98	€ 3.573.875,75	€ 996.875,23	€ 996.875,23	
146	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MOLINELLA	Via MORGONE 9 - 39 - Secondo Stralcio	MOLINELLA	23	0		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
82	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI CORREGGIO	Via GIOTTO 6 6/A	CORREGGIO	12	0	B	€ 157.078,09	€ 157.078,09			
83	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI CORREGGIO	Via ROMA 6	CORREGGIO	8	0	B	€ 229.211,00	€ 229.211,00			
84	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI GUASTALLA	Via FORNASARI 2/4	GUASTALLA	24	0	B	€ 121.106,13	€ 121.106,13			

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	D COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
86	ACER REGGIO EMILIA	ACER REGGIO EMILIA - COMUNE S. MARTINO IN RIO	Via COSTA 33/35/37	GUASTALLA	18	0	B	€ 5.191,08	€ 5.191,08			
87	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI GUASTALLA	Via CASERME 1/3 - Via TRIESTE 2	GUASTALLA	6	0	C	€ 110.365,11	€ 110.365,11			
88	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIOLO	Via RESPIGHI 12	REGGIOLO	6	0	B	€ 74.879,59	€ 74.879,59			
89	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIOLO	Via MATTEOTTI 12	REGGIOLO	6	0	C	€ 88.642,22	€ 88.642,22			
90	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Via Piccinini 5/5-5/6-V.Dall'Aglio 8/1-8/2	REGGIO EMILIA	32	11	B	€ 375.576,56	€ 375.576,56			
92	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Via Piccinini 5-5/1-5/2	REGGIO EMILIA	13	6	B	€ 149.188,40	€ 149.188,40			
94	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Viale Magenta 18/1-18/2-18/3-18/4-18/5 - 20	REGGIO EMILIA	33	16	B	€ 60.658,20	€ 60.658,20			
95	ACER REGGIO EMILIA	ACER REGGIO EMILIA - COMUNE S. MARTINO IN RIO	Piazza TASSONI 1-2	S.MARTINO IN RIO	5	0	E	€ 871.000,00	€ 871.000,00			
96	COMUNE DI REGGIOLO	COMUNE DI REGGIOLO	Via XXIV MAGGIO 3	REGGIOLO	3	6	E	€ 485.214,08	€ 485.214,08			
97	COMUNE DI REGGIOLO	COMUNE DI REGGIOLO	Via XXV LUGLIO 2-4	REGGIOLO	1	5	E	€ 213.009,24	€ 213.009,24			
143	ACER REGGIO EMILIA	ASP PROGETTO PERSONA	Via AVANZI 36-38-42	LUZZARA	6	0		€ 1.949.000,00	€ 1.949.000,00			
98	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via CARDUCCI, 88	FERRARA	12	3	B	€ 112.600,42	€ 112.600,42			
99	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via PASCOLI, 2	FERRARA	16	0	B	€ 133.867,32	€ 133.867,32			
100	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via SABA, 2/A	FERRARA	31	0	B	€ 69.889,69	€ 69.889,69			
101	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via LABRIOLA, 15/A	FERRARA	18	13	B	€ 66.195,57	€ 66.195,57			
102	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via SABA, 1/A-6	FERRARA	13	2	B	€ 136.250,76	€ 136.250,76			
103	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via SABA, 1/A-8	FERRARA	13	3	B	€ 146.676,40	€ 146.676,40			
104	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via BELLÌ, 5	FERRARA	30	0	B	€ 72.130,02	€ 72.130,02			
105	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via PORTA, 3	FERRARA	15	0	B	€ 36.584,99	€ 36.584,99			
106	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via BOLOGNA, 952	FERRARA	13	0	B	€ 29.873,33	€ 29.873,33			

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	D COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
107	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via PADOVA, 253 e 257	FERRARA	21	0	B	€ 5.877,13	€ 5.877,13			
108	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via BELLARIA, 38	FERRARA	5	0	B	€ 18.747,69	€ 18.747,69			
109	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via FABBRI, 298	FERRARA	1	0	B	€ 5.892,03	€ 5.892,03			
112	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via GHIARA, 30	FERRARA	9	0	B	€ 59.751,18	€ 59.751,18			
113	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via RIPAGRANDE, 10	FERRARA	12	0	B	€ 5.750,35	€ 5.750,35			
114	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via MAYR, 131	FERRARA	7	0	B	€ 8.811,40	€ 8.811,40			
115	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via MAYR, 10	FERRARA	6	0	B	€ 4.640,70	€ 4.640,70			
117	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via FRATTI 2, via RAVENNA 23	FERRARA	4	0	B	€ 45.974,54	€ 45.974,54			
118	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Corso PIAVE, 9 - 13	FERRARA	5	23	C	€ 35.641,28	€ 35.641,28			
119	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via PORTA, 1	FERRARA	20	0	B	€ 18.498,84	€ 18.498,84			
120	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	C.so ISONZO, 20-24	FERRARA	5	19	C	€ 7.967,75	€ 7.967,75			
122	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via GROSOLI, 37	FERRARA	4	0	B	€ 68.143,07	€ 68.143,07			
123	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via GROSOLI, 38	FERRARA	4	0	B	€ 73.469,21	€ 73.469,21			
124	ACER FERRARA	COMUNE DI CENTO	Via QUERCIA 1	CENTO	11	0	B	€ 60.775,91	€ 60.775,91			
128	ACER FERRARA	COMUNE DI BONDENO	Via RISORGIMENTO, 56	BONDENO	6	0	B	€ 88.871,01	€ 88.871,01			
129	ACER FERRARA	COMUNE DI POGGIO RENATICO	Via SCORSURO, 131	POGGIO RENATICO	5	0	B/C	€ 74.197,26	€ 74.197,26			
130	ACER FERRARA	COMUNE DI CENTO	Via IV NOVEMBRE, 19	CENTO	6	0	E	€ 89.736,71	€ 89.736,71			
131	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via C. MAYR, 84	FERRARA	3	0	E	€ 589.102,48	€ 521.116,55	€ 67.985,93		€ 67.985,93
132	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via MAYR, 130	FERRARA	9	0	B	€ 18.015,42	€ 18.015,42			
134	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via FIUME, 15 -17 -19	FERRARA	27	1	E	€ 1.972.436,64	€ 1.972.436,64			

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE AeDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COFINANZIAMENTO (D+E)	D COFINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COFINANZIAMENTO FONDI PROPRI
136	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via G. CASAZZA, 10	FERRARA	4	0	E	€ 179.637,28	€ 179.637,28			
137	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via G. CASAZZA, 11	FERRARA	4	0	E	€ 179.320,45	€ 179.320,45			
138	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via G. CASAZZA, 13	FERRARA	4	0	E	€ 179.330,51	€ 179.330,51			
139	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via G. CASAZZA, 14	FERRARA	4	0	E	€ 178.310,50	€ 178.310,50			
140	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Via G. CASAZZA, 16-18-20-22	FERRARA	4	0	E	€ 167.794,78	€ 167.794,78			
141	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Corso Piave 17	FERRARA	1	19	E	€ 107.027,33	€ 107.027,33			
124	NUMERO INTERVENTI							€ 52.056.997,94	€ 44.677.767,10	€ 7.379.230,84	€ 6.615.419,02	€ 763.811,82

SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO A PROGRAMMA	NUMERO INTERVENTI
ACER BOLOGNA	€ 17.163.626,72	28
ACER MODENA	€ 17.644.216,66	47
ACER REGGIO EMILIA	€ 4.890.119,70	14
ACER FERRARA	€ 4.979.804,02	35
TOTALI	€ 44.677.767,10	124

AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA
RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DANNEGGIATO DAL SISMA**

CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI FEBBRAIO 2024

**ALLEGATO "B"
REGOLAMENTO**

Indice

Articolo 1 <i>Disposizioni generali</i>	4
Articolo 2 <i>Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma 2012</i>	6
Articolo 3 <i>Progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale</i>	1
Articolo 4 <i>Progettazione e presentazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico</i>	14
Articolo 5 <i>Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione</i>	17
Articolo 6 <i>Lavori ammissibili al finanziamento</i>	22
Articolo 7 <i>Spese per accordo bonario</i>	23
Articolo 8 <i>Edifici a proprietà mista pubblica – privata</i>	24
Articolo 9 <i>Co-finanziamenti</i>	26
Articolo 10 <i>Prestazioni tecniche e riconoscimento contributo massimo ammissibile</i>	27
Articolo 11 <i>Affidamento prestazioni tecniche</i>	30
Articolo 12 <i>Varianti ai progetti ed ai quadri tecnici economici ed ulteriori disposizioni</i>	31

Articolo 13 <i>Titoli abilitativi</i>	35
Articolo 14 <i>Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi</i>	36
Articolo 15 <i>Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento</i>	38
Articolo 16 <i>Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finali</i>	39
Articolo 17 <i>Procedura di controllo degli interventi</i>	42
Articolo 18 <i>Interventi in anticipazione</i>	43

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le seguenti disposizioni tecniche e procedurali, si applicano agli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, elencati nell'allegato A alla presente ordinanza. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera (art. 12) oltretutto alla liquidazione dei contributi in acconto ancora da erogare ed alla rendicontazione finale (art. 16).
2. Gli enti attuatori sono i soggetti beneficiari dei contributi di cui alle ordinanze n. 49/2012 e 24/2013, sono i Comuni proprietari degli edifici ed alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi o le ACER provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, così come previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 24 agosto del 2001, art. 41 comma 2 e 2 bis, ovvero direttamente le ACER se proprietarie degli edifici ed alloggi oggetto degli interventi. Tutti gli interventi debbono essere ricompresi all'interno dei comuni di cui all'art. 1 del Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, e integrato dall'art. 67 septies del decreto-legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.
3. Gli enti attuatori provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle presenti disposizioni procedurali.
4. Gli enti attuatori hanno la piena responsabilità dell'attuazione degli interventi finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa specifica di riferimento. In particolare, gli enti attuatori provvedono:
 - a. alla nomina del responsabile unico del progetto (R.U.P.);
 - b. all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle amministrazioni competenti;
 - c. all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;
 - d. all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;
 - e. all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;
 - f. all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo. Per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori;
 - g. a trasmettere le dovute informazioni richieste all'Agenzia Regionale Ricostruzioni in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;
 - h. al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.
 - i. alla conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento finanziato con le risorse del D.L. 74/2012, che dovrà essere esibita a richiesta dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni.

5. I comuni che si avvalgono delle ACER per la realizzazione degli interventi devono approvare i progetti esecutivi entro 30 giorni dalla data di acquisizione agli atti degli stessi.
6. L'istruttoria tecnica dei progetti degli interventi di cui al Programma verrà effettuata dal personale dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 12 del 5 maggio 2017 e di quanto contenuto negli articoli seguenti.
7. Il visto di congruità tecnico-economica della spesa per ogni singolo intervento verrà predisposto dal personale tecnico dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni e sottoscritto dal dirigente del Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti della suddetta Agenzia.
8. A seguito della formalizzazione del visto di congruità tecnico-economica di ogni singolo intervento verrà adottato uno specifico Decreto del Commissario per l'assegnazione definitiva delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento.
9. La Agenzia Regionale Ricostruzioni periodicamente procede alla revisione del Programma su specifica richiesta dei soggetti attuatori, per adeguare lo stesso alle eventuali esigenze che nel frattempo si sono modificate.
10. I soggetti attuatori possono presentare richieste di rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma anche incrementando gli importi già indicati, specificandone le motivazioni, o indicando la fonte dalla quale vengono attinte le risorse aggiuntive necessarie. La rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma potrà essere accolta a condizione che:
 - l'importo complessivo delle risorse assegnate all'ente per tutti gli interventi rimanga invariato;
 - per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già ottenuto la congruità della spesa, il soggetto attuatore potrà chiedere la rimodulazione esclusivamente delle somme derivanti dalla differenza tra l'importo previsto a Programma e quello derivante dalla congruità della spesa;
 - per gli interventi previsti a Programma che abbiano avuto l'assegnazione delle risorse e siano stati appaltati, le somme derivanti dal ribasso d'asta o da altre economie potranno essere oggetto di rimodulazione e destinate ad altri interventi solo quando l'intervento si sia concluso con verbale di ultimazione stato finale dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal R.U.P.
11. Le liquidazioni degli acconti dei contributi relative agli interventi inseriti nel Programma vengono istruite e predisposte dall'Agenzia Regionale Ricostruzioni.
12. Le disposizioni del Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall'art. 216, e chiarito dal comunicato ANAC del 3 maggio 2016, si applicano ai soli interventi per i quali i bandi e gli avvisi di gara siano stati pubblicati a partire dal 20 aprile 2016, ovvero le lettere di invito alle ditte partecipanti alla procedura negoziata siano state inviate a partire dalla medesima data.
- 12bis Il nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, così come disciplinato dagli articoli 226 e 229, si applica alle procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023; per i procedimenti avviati prima di tale data si fa riferimento a quanto al precedente comma 12.
13. Si dispone che i soggetti attuatori procedano alla trasmissione della documentazione progettuale, firmata digitalmente, su supporto informatico all'indirizzo di PEC: tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Articolo 2

Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma 2012

1. Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “*valutazioni di sicurezza*” e della progettazione degli interventi del Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, che usufruiscono di contributi pubblici e per i quali sono previsti interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o nuova costruzione, sono di seguito sinteticamente descritte.
2. Il principale quadro di riferimento è costituito dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, Parte II, nonché dal D.M. 17/01/2018 ‘Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni’, dalla circolare n. 7 del 21/01/2019, del C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018’ e dalla “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (D.P.C.M. 09/02/2011), dal D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in legge 01/08/2012 n. 122, dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dal relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione” D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, oltre che dal “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Nuovo codice dei contratti approvato con D. Lgs. 36/2023, oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.
- 2 bis. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per le opere pubbliche e di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018, data di entrata in vigore dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda ed alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al punto precedente. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
3. L'azione sismica nel sito di riferimento dovrà in particolare tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale, ove disponibili.
4. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni, andranno impostate tenendo conto dell'unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti.
5. Operazione preliminare ad ogni attività progettuale sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere

adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.

6. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno e della relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso.
In particolare, andranno:
 - a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di faticanza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;
 - b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;
 - c) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;
 - d) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.Il livello di approfondimento delle verifiche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura oltre che al tipo di intervento: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.
7. I progetti degli interventi dovranno essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo e riferiti allo stesso immobile, con la previsione di realizzazione di eventuali stralci funzionali, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza complessiva.
8. Si intende per stralcio funzionale l'opera autonoma il cui importo dei lavori è superiore a € 150.000,00 e per il quale, conseguentemente, si rende necessaria una procedura di gara per la scelta del contraente.
9. Nei casi di beni culturali sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento. Sulla base dell'accertamento delle condizioni d'uso della costruzione, si potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell'uso stesso.
10. Nei casi di edifici in muratura, gli interventi strutturali oggetto della procedura devono essere prioritariamente finalizzati:
 - a) a riparare i danni e i dissesti in atto;
 - b) ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
 - c) ad eliminare gli indebolimenti locali;
 - d) a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
 - e) a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti

sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari;

f) saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente;

g) dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura;

h) nell'ipotizzare gli interventi, saranno da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, sarà da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

11. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

a) alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;

b) all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

c) alla redistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

12. Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

13. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire, nel caso degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione, nel caso di edifici non soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004. Per gli edifici soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito, gli interventi di miglioramento sismico dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.

14. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

15. I computi metrici estimativi dei progetti di cui agli articoli seguenti dovranno essere elaborati utilizzando l'"Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2024" approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2283 del 22 dicembre 2023. I soggetti attuatori sono tenuti ad applicare l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui al punto precedente per i progetti che verranno presentati dopo il 29/02/2024.

16. Soppresso.

17. Non sono ulteriormente finanziabili interventi già conclusi e collaudati.

18. Per la realizzazione degli interventi su edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (edifici con esito di agibilità "B" o "C") si dovrà conseguire la riparazione del danno mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, ovvero del punto 8.4.1 dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento.
19. Per la realizzazione degli interventi su edifici totalmente inagibili (esito di agibilità "E") si dovrà conseguire il ripristino con miglioramento sismico, ai sensi del punto 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, ovvero del punto 8.4.2 dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento., con il raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari al 60 % di quella richiesta ad una nuova costruzione, in termini di accelerazione e si dovrà tenere conto dell'unità strutturale, secondo quanto disposto all'articolo 2 del presente Regolamento
20. Nel caso di edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativo "E3", qualora non siano ritenuti, da parte del soggetto attuatore, opportuni interventi di miglioramento o adeguamento sismico, i soggetti attuatori possono procedere alla demolizione e ricostruzione degli edifici.
21. Gli interventi su edifici soggetti a tutela prevista dal DLgs n. 42/2004 e s.m.i. devono acquisire prima dell'ottenimento del visto di congruità tecnico-economica l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto da parte del Ministero della Cultura, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiC).
22. Nel caso di immobili con esito di agibilità "E" è consentita anche una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in riparazione, ripristino o ricostruzione di un numero diverso di unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti a parità di costo dell'intervento o contributo, nel rispetto della normativa urbanistica e edilizia vigente.
23. Nel caso di fabbricati comprendenti anche unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica, ma comunque di proprietà pubblica, in relazione alle quali l'ente proprietario non accede ad altre forme di finanziamento per il ripristino post-sisma, ai soggetti attuatori è consentito, previa stipula di accordi o convenzioni con gli enti proprietari, di destinare parte del contributo concesso, valutato in relazione alle unità residenziali pubbliche, anche alla riparazione e ripristino di tali porzioni, con recupero ad alloggio o ad usi comuni, al fine di non compromettere la sicurezza globale e la funzionalità complessiva dell'edificio con un intervento incompleto e al fine di potenziare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
24. Per gli immobili che presentano un esito di agibilità "E" ed un livello operativo "E0", "E1" o "E2", per i quali i soggetti beneficiari non ritengano opportuno, in considerazione della vetustà, delle caratteristiche tipologiche e architettoniche, dei costi di gestione e manutenzione, della efficienza energetica, della dimensione degli alloggi non più rispondenti ai bisogni delle famiglie occupanti, della mancanza di accessibilità a portatori di handicap, procedere al ripristino con miglioramento sismico al 60 % ed invece intendano eseguire una demolizione e ricostruzione funzionale alla realizzazione di abitazioni rispondenti ai mutati fabbisogni, dovrà essere disposta una perizia tecnica asseverata che attesti la convenienza economico-gestionale alla nuova realizzazione. La perizia tecnica asseverata, redatta da un tecnico qualificato, in cui vengono illustrate

le problematiche, si giustificano gli interventi di demolizione e ricostruzione e si dimostra il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, dovrà essere inviata all'Agenzia Regionale Ricostruzioni che ne esaminerà il contenuto e esprimerà un parere favorevole o contrario alla proposta di demolizione e ricostruzione. La convenienza economica potrà risultare dal quadro tecnico economico dell'intervento, anche a fronte di cofinanziamenti che gli enti attuatori o proprietari proporranno di impiegare per tali interventi a copertura del maggiore impegno economico della demolizione e ricostruzione rispetto ad un intervento di ripristino con miglioramento sismico. Nel caso di parere favorevole alla demolizione i soggetti attuatori dovranno presentare il progetto esecutivo della nuova costruzione, sul quale l'Agenzia Regionale Ricostruzioni emetterà il visto di congruità tecnico-economica della spesa in considerazione dell'importo previsto a programma per l'intervento e dei costi parametrici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

25. Nel caso di edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. la presentazione della perizia di cui al comma precedente del presente articolo è subordinata al preventivo ottenimento del parere favorevole da parte del Ministero della Cultura, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiC).
26. Per gli edifici vincolati dagli strumenti urbanistici vigenti la presentazione della perizia di cui al comma 24 del presente articolo è subordinata al preventivo ottenimento del parere favorevole del Comune in cui è ubicato l'immobile.
27. Per immobili che presentano esito di agibilità "E", nel caso di demolizione e ricostruzione e a parità di contributo previsto è possibile, oltre alla razionalizzazione anche il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in ricostruzione di unità immobiliari aggiuntive con relativo aumento della superficie complessiva, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. In questo caso il soggetto beneficiario dovrà indicare specificatamente nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo da trasmettere all'Agenzia Regionale Ricostruzioni le coperture finanziarie a suo carico per l'incremento delle unità immobiliari e delle superfici complessive totali dell'intervento rispetto a quelle computabili dallo stato di fatto. Gli edifici possono essere ricostruiti anche con sedime e sagoma diversa dai precedenti o in altri luoghi purché conformi alle norme degli strumenti urbanistici vigenti o previsti espressamente dal Piano della Ricostruzione, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/2012.
28. Nel caso di demolizione con ricostruzione in coerenza con quanto stabilito dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 15 del 14 aprile 2015, i soggetti attuatori potranno presentare all'Agenzia Regionale Ricostruzioni una proposta di delocalizzazione all'interno dello stesso territorio comunale. La proposta dovrà essere corredata da una delibera di consiglio del Comune in cui è ubicato l'edificio, che dovrà dare parere favorevole a tale tipologia di intervento. Nel progetto esecutivo della nuova costruzione e nel relativo quadro tecnico economico dovranno essere inserite tutte le indicazioni e le attestazioni di conformità urbanistica necessarie alla delocalizzazione nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, dovrà quindi essere indicata l'ubicazione del lotto su cui delocalizzare, le sue caratteristiche superficiali, urbanistiche e fondiari e quanto altro debba ritenersi utile al conseguimento del visto di congruità tecnico-economica per l'intervento. Le aree di sedime degli edifici demoliti e delocalizzati dovranno essere destinate dal comune ad uso pubblico.

Articolo 3

Progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale

1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici ricompresi nel Programma, che presentano danni lievi, oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità dell'edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14/01/2008 ovvero del punto 8.4.1 dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Al fine di determinare il contributo spettante per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori presentano un progetto contenente lavori di riparazione con rafforzamento locale, comprensivo di computo metrico estimativo e quadro tecnico economico sul quale, dopo istruttoria, l'Agenzia Regionale Ricostruzioni emetterà il visto di congruità tecnico-economica.
3. Sono ammessi a finanziamento gli interventi per l'efficientamento energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. I soggetti attuatori che realizzano gli interventi di riparazione con rafforzamento locale (esito agibilità "B" e "C"), attraverso la compilazione del Modulo "2024 - MODULO Invio Documentazione" (Allegato C alla presente Ordinanza), invieranno all'Agenzia Regionale Ricostruzioni la seguente documentazione su supporto digitale e firmata digitalmente:
 - a) 2024 - MODULO Scheda Descrittiva Intervento;
 - b) 2024 - MODULO QTE;
 - c) copia del progetto esecutivo;
 - d) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del comune interessato;
 - e) copia dell'autorizzazione sismica o del certificato di deposito rilasciato dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento ove l'autorizzazione sismica od il deposito siano necessari in relazione alla tipologia delle opere da realizzare;
 - f) copia della convenzione fra soggetto attuatore (ACER) e ente proprietario dell'immobile su cui si interviene;
 - g) autorizzazione ai sensi dell'art. 21 da parte del Ministero della Cultura, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiC) (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i., da acquisire prima del rilascio del visto di congruità tecnico-economica).
5. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori come indicate al comma 1, tenendo conto che:
 - a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze,

elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;

- b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto, per i progetti presentati con riferimento al vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2024” approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2283 del 22 dicembre 2023;
- c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l’analisi dei prezzi;
- d) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.

6. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del RUP dell’intervento riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell’elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
- b) dichiarazione del RUP dell’intervento relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l’eventuale rimborso dell’assicurazione e della recuperabilità dell’IVA;
- c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
 - che l’intervento, nella misura finanziata dal programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, è rivolto alla riparazione con rafforzamento locale dell’immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il D.M. del 14/01/2008 ovvero dell’aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell’art. 2 del presente Regolamento, alla “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l’edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

6bis. Nel caso in cui il soggetto attuatore intenda procedere con affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori ponendo a gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la valutazione della congruità della spesa su tale livello progettuale potrà essere rilasciata con la consegna all’Agenzia Regionale Ricostruzioni di almeno i seguenti elaborati:

- elaborati grafici, piante, prospetti e sezioni raffiguranti lo stato di fatto;
- relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);
- relazione ed elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;
- indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico-economico che riassume tutte le spese;
- documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali;

- 6ter. Per gli interventi di cui al comma 6bis la valutazione preventiva della congruità della spesa effettuata dall'Agenzia Regionale Ricostruzioni sul progetto di fattibilità tecnica ed economica consente all'ente attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Successivamente alla redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario, il soggetto attuatore lo trasmette all'Agenzia Regionale Ricostruzioni. L'Agenzia Regionale Ricostruzioni rilascia apposita attestazione di congruità della spesa a titolo di conferma della precedente valutazione preventiva, verificando che i costi del progetto siano stati rispettati e che non siano state introdotte variazioni sostanziali rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
7. L'Agenzia Regionale Ricostruzioni entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del progetto e della documentazione richiesta e descritta al presente articolo, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari ACER e Comune.
8. Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine di 60 gg e con la conseguente sospensione dello stesso, l'Agenzia Regionale Ricostruzioni richiede al soggetto attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine l'Agenzia informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico – economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.
9. Il visto di congruità tecnico economica consente al soggetto attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
10. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.

Articolo 4

Progettazione e presentazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico

1. Per la redazione del progetto dell'intervento di miglioramento sismico, come definito al punto 8.4.2 delle NTC 2008, ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento, si dovrà tenere conto dell'unità strutturale, secondo quanto disposto all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Al fine di determinare il contributo spettante per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori presentano un progetto contenente lavori di ripristino con miglioramento sismico, comprensivo di computo metrico estimativo e quadro tecnico economico sul quale, dopo istruttoria, l'Agenzia Regionale Ricostruzioni emetterà il visto di congruità tecnico-economica.
3. Sono ammessi a finanziamento gli interventi per l'efficientamento energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. I soggetti attuatori che realizzano gli interventi di ripristino con miglioramento sismico (esito agibilità "E" ed un livello operativo "E0", "E1" o "E2"), attraverso la compilazione del Modulo "2024 – MODULO Invio Documentazione" (Allegato C alla presente Ordinanza), invieranno all'Agenzia Regionale Ricostruzioni la seguente documentazione su supporto digitale e firmata digitalmente:
 - a) 2024 – MODULO Scheda Descrittiva Intervento;
 - b) 2024 – MODULO QTE;
 - c) copia del progetto esecutivo;
 - d) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del comune interessato;
 - e) copia dell'autorizzazione sismica o della ricevuta di deposito rilasciata dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento;
 - f) copia della convenzione fra soggetto attuatore (ACER) e ente proprietario dell'immobile su cui si interviene;
 - g) autorizzazione ai sensi dell'art. 21 da parte del Ministero della Cultura, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiC), (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i., da acquisire prima del rilascio del visto di congruità tecnico-economica).
 - h) tabella di calcolo delle superfici;
5. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori come indicate al comma 1, tenendo conto che:
 - a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
 - b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione

Emilia-Romagna, annualità 2024” approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2283 del 22 dicembre 2023;

c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l’analisi dei prezzi;

d) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.

6. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del RUP dell’intervento dell’ente attuatore riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell’elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;

b) dichiarazione del RUP dell’intervento dell’ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l’eventuale rimborso dell’assicurazione e della recuperabilità dell’IVA;

c) dichiarazione del progettista da cui risulti:

- che l’intervento, nella misura finanziata dal programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, è rivolto al ripristino con miglioramento sismico dell’immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del presente Regolamento;

- la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, nonché alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il D.M. del 14/01/2008 ovvero dell’aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell’art. 2 del presente Regolamento, alla “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l’edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

6bis. Nel caso in cui il soggetto attuatore intenda procedere con affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori ponendo a gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la valutazione della congruità della spesa su tale livello progettuale potrà essere rilasciata con la consegna all’Agenzia Regionale Ricostruzioni di almeno i seguenti elaborati:

- elaborati grafici, piante, prospetti e sezioni raffiguranti lo stato di fatto;

- relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);

- relazione ed elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;

- indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico-economico che riassume tutte le spese;
- documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali;

- 6^{ter}. Per gli interventi di cui al comma 6bis la valutazione preventiva della congruità della spesa effettuata dall'Agenzia Regionale Ricostruzioni sul progetto di fattibilità tecnica ed economica consente all'ente attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Successivamente alla redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario, il soggetto attuatore lo trasmette all'Agenzia Regionale Ricostruzioni. L'Agenzia Regionale Ricostruzioni rilascia apposita attestazione di congruità della spesa a titolo di conferma della precedente valutazione preventiva, verificando che i costi del progetto siano stati rispettati e che non siano state introdotte variazioni sostanziali rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
7. L'Agenzia Regionale Ricostruzioni entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari ACER e Comune.
8. Nel caso di incompletezza del progetto e della documentazione richiesta e descritta al presente articolo, entro il termine di 60 gg e con la conseguente sospensione dello stesso, l'Agenzia Regionale Ricostruzioni richiede al soggetto attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine l'Agenzia informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico – economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.
9. Il visto di congruità tecnico economica consente al soggetto attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
10. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.

Articolo 5

Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione

1. Nel caso di Edifici con esito di agibilità “E” e con livello operativo “E3” o con livello operativo “E0”, “E1” o “E2” per i quali sia stata presentata una perizia tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 2, comma 24 del presente regolamento è ammessa la demolizione e ricostruzione o la nuova costruzione.
2. Al fine di determinare il contributo ammissibile per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori presentano un progetto contenente lavori di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione, comprensivo di computo metrico estimativo e quadro tecnico economico, tenuto conto che il costo dell’intervento non potrà essere superiore al prodotto della superficie complessiva, al netto delle murature, con l’importo determinato per i vari livelli operativi che risultano essere i seguenti:
 - livello operativo E0 800 €/mq
 - livello operativo E1 1.000 €/mq
 - livello operativo E2 1.250 €/mq
 - livello operativo E3 1.450 €/mq

Alla somma ottenuta moltiplicando la superficie per l’importo del livello operativo corrispondente deve essere aggiunta l’IVA (secondo l’aliquota prevista per legge) se non recuperabile.

Il contributo di cui al punto precedente è incrementato fino ad un massimo del 15 % nel caso in cui l’immobile di nuova realizzazione ricada all’interno della perimetrazione di cui alla determinazione n. 12.418/2012 delle zone soggette a liquefazione.

L’individuazione del livello operativo sarà definita dal tecnico incaricato dall’ente attuatore mediante adeguata documentazione predisposta utilizzando le disposizioni emanate con l’ordinanza del Commissario delegato n. 86/2012 e s.m.i..

3. In ogni caso l’importo del contributo che sarà attribuito non potrà essere superiore alla somma indicata a Programma. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di non più del 10% della superficie preesistente, il contributo è determinato sulla base di quest’ultima e dei parametri economici relativi al “livello operativo” attribuito all’edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.
- 3bis. Il costo parametrico indicato al comma 2 del presente articolo potrà subire le maggiorazioni definite come di seguito:
 - a) del 10 % per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
 - b) del 5% per asportazione e conferimento in idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti da crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato il 15 % del volume totale dell’edificio;
 - c) del 15% per gli interventi di demolizione e ricostruzione su edifici classificati con livello operativo “E3” che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A;

d) del 3% per gli interventi che rendano accessibili e visitabili le abitazioni principali di soggetti con gravi disabilità motorie;

3^{ter.} Nel caso di interventi per i quali i lavori vengano consegnati a partire dal 1° gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, i massimali che discendono dai costi convenzionali di cui ai commi 2 e 3^{bis}, determinati come stabilito ai punti precedenti, saranno incrementati del 20%. Nel caso di lavori già in corso a tale data, il maggiore importo potrà essere utilizzato esclusivamente a copertura di compensazioni straordinarie alle imprese esecutrici, di cui al successivo art. 13 comma 21 del presente Regolamento.

3^{quater.} Per superficie complessiva si intende la superficie utile delle unità immobiliari, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate con la limitazione al 60 % e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni di ingresso condominiali.

4. I soggetti attuatori che realizzano gli interventi di demolizione e ricostruzione o nuova costruzione, attraverso la compilazione del Modulo "2024 - MODULO Invio Documentazione" (Allegato C alla presente Ordinanza), invieranno all'Agenzia Regionale Ricostruzioni la seguente documentazione su supporto digitale e firmata digitalmente:

- a) 2024 - MODULO Scheda Descrittiva Intervento;
- b) 2024 - MODULO QTE;
- c) copia del progetto esecutivo;
- d) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del comune interessato;
- e) copia dell'autorizzazione sismica o di ricevuta deposito rilasciata dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento;
- f) copia della convenzione fra soggetto attuatore (ACER) e ente proprietario dell'immobile su cui si interviene;
- g) tabella di calcolo delle superfici;

5. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori come indicate al comma 1, nonché le finiture connesse, tenendo conto che:

- a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
- b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto, per i progetti presentati con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2024" approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2283 del 22 dicembre 2023;

- c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi;
 - d) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.
6. Laddove il costo per la ricostruzione o nuova costruzione sia superiore al contributo derivante dalla somma che il Commissario Delegato ha assegnato per il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli enti attuatori dovranno espressamente indicare i finanziamenti cui attingeranno per eseguire l'intervento completo in ogni sua parte al fine di poter completare l'intervento garantendo lo svolgimento del servizio pubblico preesistente.
7. Qualora il costo dell'intervento per la ricostruzione e/o per la nuova costruzione sia inferiore al contributo che il Commissario delegato ha assegnato in caso di ripristino dell'immobile, il contributo spettante sarà pari al costo del nuovo intervento, come documentato dal computo metrico estimativo dei lavori e dalle somme a disposizione ricomprese nel QTE.
8. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del RUP dell'intervento dell'ente attuatore riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
 - b) dichiarazione del RUP dell'intervento dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e della recuperabilità dell'IVA;
 - c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
 - che l'intervento, nella misura finanziata dal programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, è rivolto al ripristino con miglioramento sismico dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. del 14/01/2008 ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento, alla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l'edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

9. L’Agenzia Regionale Ricostruzioni entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico - economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari ACER e Comune.
- 9bis. Nel caso in cui il soggetto attuatore intenda procedere con affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori ponendo a gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la valutazione della congruità della spesa su tale livello progettuale potrà essere rilasciata con la consegna all’Agenzia Regionale Ricostruzioni di almeno i seguenti elaborati:
- elaborati grafici, piante, prospetti e sezioni raffiguranti lo stato di fatto;
 - relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);
 - relazione ed elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;
 - indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico-economico che riassume tutte le spese;
 - documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali;
- 9ter. Per gli interventi di cui al comma precedente la valutazione preventiva della congruità della spesa effettuata dall’Agenzia Regionale Ricostruzioni sul progetto di fattibilità tecnica ed economica consente all’ente attuatore di avviare le procedure di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Successivamente alla redazione del progetto esecutivo da parte dell’affidatario, il soggetto attuatore lo trasmette all’Agenzia Regionale Ricostruzioni. L’Agenzia Regionale Ricostruzioni rilascia apposita attestazione di congruità della spesa a titolo di conferma della precedente valutazione preventiva, verificando che i costi del progetto siano stati rispettati e che non siano state introdotte variazioni sostanziali rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica. L’inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l’assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
10. Nel caso di incompletezza del progetto e della documentazione richiesta e descritta al presente articolo, entro il termine di 60 gg e con la conseguente sospensione dello stesso, l’Agenzia Regionale Ricostruzioni richiede al soggetto attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmessa entro tale termine l’Agenzia informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico – economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.
11. Il visto di congruità tecnico economica consente al soggetto attuatore di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. L’inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l’assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
12. L’assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
13. Per gli edifici inseriti nel Programma che abbiano subito danneggiamenti provocati dal sisma, al di fuori dei casi che abbiano già avuto un esito di agibilità E, è comunque consentita, nei limiti degli stanziamenti disponibili, la demolizione e la ricostruzione. Al fine di quantificare il contributo spettante per l’intervento, gli enti attuatori potranno presentare in semplice copia all’Agenzia Regionale Ricostruzioni, i progetti di fattibilità tecnico-economica per il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e

29 maggio 2012, redatti secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, escludendo per il progetto di ripristino i relativi atti di approvazione da parte del comune e delle strutture competenti. L'Agenzia procede all'istruttoria e stabilisce il contributo che sarebbe spettato nel caso di ripristino dell'immobile. Tale contributo comprende i lavori ammissibili al lordo delle spese tecniche ed oneri fiscali e costituisce attestazione di congruità della spesa;

14. Il soggetto attuatore, una volta acquisito il parere di congruità sul progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al comma 17, potrà destinare il contributo alla ricostruzione dell'edificio. Il nuovo edificio dovrà comunque avere superficie complessiva pari o superiore all'edificio demolito; in caso contrario, il contributo spettante verrà ricalcolato proporzionalmente alla minore superficie ricostruita.

Articolo 6

Lavori ammissibili al finanziamento

1. L'Agenzia Regionale Ricostruzioni, attraverso l'istruttoria degli uffici competenti, si riserva nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo gli interventi che possano apparire incongrui o non giustificati in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.
2. Sono da considerarsi ammissibili a contributo:
 - tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, e per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli articoli precedenti,
 - gli interventi di recupero degli impianti esistenti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli "interventi di ripristino con miglioramento sismico". È consentito il completo rifacimento degli impianti qualora sia necessario per garantire la conformità alla normativa vigente;
 - le eventuali spese per traslochi, depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, fino ad un importo massimo di 20 €/mq oltre ad IVA, e comunque da comprendere nel 10% delle opere in economia;
 - la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri causate dall'evento sismico;
 - i ripristini delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere;
 - i costi della sicurezza previsti dal P.S.C., determinati con le modalità di cui al punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008. A titolo esemplificativo, sono annoverabili tra questi costi della sicurezza: recinzioni di cantiere, apprestamenti di cantieri in genere (ponteggi ed opere provvisionali, blindature degli scavi); impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; allestimenti di cantieri speciali, con sistema di trattenuta per lavori sui tetti; utilizzo di macchine per attività in quota (cestelli, ponte auto sollevante con relative dotazioni di sicurezza: imbracature anticaduta o sistemi di trattenuta).
3. Sono inoltre ammesse a contributo, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico, tutte quelle opere previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4. Sono finanziabili gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di riparazione con rafforzamento locale, secondo quanto riportato ai punti precedenti, anche per gli edifici acquistati da enti pubblici dopo il 29 maggio 2012, purché questi vengano destinati a edilizia residenziale pubblica.

Articolo 7
Spese per accordo bonario

1. Soppresso

Articolo 8

Edifici a proprietà mista pubblica – privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici di proprietà mista, pubblico e privata, di cui la parte pubblica ricadente nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, dovranno essere eseguiti attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile, l'intervento viene realizzato dalle ACER o dai Comuni laddove non si avvalgano delle convenzioni previste dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 – art. 41 comma 2 e 2 bis, con le modalità e procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile l'intervento viene realizzato dal condominio con le modalità e procedure previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ovvero dalle stesse ACER o dai Comuni laddove non si avvalgano delle convenzioni previste dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 – art. 41 comma 2 e 2 bis, qualora delegati dai proprietari privati a tali adempimenti;
2. Per gli interventi disciplinati dal presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
 - il progetto relativo agli interventi di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione da effettuare sull'edificio, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i.;
 - chi detiene la maggioranza del valore dell'immobile e/o la maggioranza del contributo, ai sensi del comma 1, è delegato alla presentazione della domanda di contributo. La domanda, nel caso di edifici a maggioranza pubblica, in deroga a quanto stabilito per gli interventi privati, non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori che potrà essere selezionata solo dopo l'espletamento delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023;
 - le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle domande di contributo presentate al Comune in data successiva alla pubblicazione dell'ordinanza del commissario delegato n. 119 del 11 ottobre 2013 e s.m.i.;
 - i tempi e le modalità di presentazione delle domande sono quelle previste dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i..
3. I Comuni, entro 60 giorni dal deposito, verificano l'ammissibilità degli interventi e determinano il contributo secondo le modalità di calcolo definite nelle citate ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Il contributo viene suddiviso nella quota spettante al soggetto pubblico ed in quella spettante ai proprietari privati.
4. Gli enti attuatori a seguito della determinazione del contributo da parte dei Comuni chiedono all'Agenzia Regionale Ricostruzioni il visto di congruità tecnico – economica sulla parte pubblica mediante invio del modulo “2024 MODULO Invio Documentazione” (Allegato C alla presente Ordinanza) e degli allegati richiesti.
5. Le erogazioni del contributo ai proprietari privati avvengono, da parte dell'istituto di credito prescelto, per stati di avanzamento lavori con le stesse procedure stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
6. Il contributo relativo alla parte pubblica verrà erogato, entro il limite massimo dell'importo indicato sul visto di congruità tecnico - economica, nei tempi e nei modi indicati nelle

cite ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi previa adozione da parte del Commissario Delegato dell'atto di liquidazione delle somme spettanti che lo trasmette all'Agenzia Regionale di Protezione Civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

7. Nei casi disciplinati dal presente si applicano i termini previsti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
8. Per gli interventi per i quali alla data di pubblicazione dell'ordinanza del commissario delegato n. 119 del 11 ottobre 2013 era già stata avviata la procedura prevista dal decreto del Commissario n. 259/13 si applicano le disposizioni in esso contenute e modificate dalla presente ordinanza.
9. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'Agenzia Regionale Ricostruzioni emetterà un visto di congruità tecnico – economica della spesa e la trasmetterà all'ente attuatore e per conoscenza al Comune.
10. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
11. Possono rientrare nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, nella tipologia di interventi di proprietà mista, anche quegli interventi di riparazione con rafforzamento, locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici ricompresi nelle U.M.I, così come disciplinate all'art. 7 comma 1 della L.R. n. 16/2012.
12. Nei casi in cui l'U.M.I. sia costituita da più edifici con unità strutturali autonome gli interventi saranno attuati nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 9

Co-finanziamenti

1. Qualora il bene oggetto dell'intervento sia oggetto di copertura assicurativa per il rischio danni da terremoto, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento e l'indennizzo assicurativo quantificato ed assegnato a quel bene.
2. Qualora per la riparazione o il ripristino dell'edificio oggetto di intervento siano presenti altri finanziamenti (fondi propri, donazioni, altri fondi pubblici, etc.) il contributo sarà determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento ed i co-finanziamenti esistenti.
3. Il costo dell'intervento risulta dal computo metrico estimativo redatto con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2024" approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2283 del 22 dicembre 2023. Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi. In presenza di polizza assicurativa che copre diverse tipologie di rischi, verrà rimborsata solamente la quota relativa al rischio danni da terremoto e l'indennizzo assicurativo destinato alla copertura di costi delle opere oggetto del Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012.
4. Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il computo metrico del progetto esecutivo dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento. Il quadro tecnico economico (Q.T.E.) dovrà essere articolato in:
 - Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);
 - Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario;
 - tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti.
6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'ente attuatore procederà ad utilizzare tutti i finanziamenti disponibili sui Q.T.E. nei quali è articolato l'intervento. Le somme derivanti dai ribassi d'asta torneranno nella disponibilità del Commissario e del soggetto attuatore in misura proporzionale rispetto a quanto dichiarato prima della gara e salvo quanto disposto al comma seguente per gli indennizzi assicurativi.
7. Nel caso in cui il cofinanziamento sia derivante da rimborsi assicurativi, le somme derivanti dal ribasso d'asta dovranno essere portate in economia interamente sul contributo del Commissario, viceversa nel caso in cui il cofinanziamento provenisse da altre fonti le somme derivanti dal ribasso d'asta potranno essere portate in economia in modo proporzionale rispetto all'ammontare iniziale dei finanziamenti dichiarati in sede di appalto a seguito dell'ottenimento del visto di congruità tecnico - economica del progetto presentato.

Articolo 10

Prestazioni tecniche e riconoscimento contributo massimo ammissibile

1. Il contributo massimo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disciplinato dal protocollo d'intesa tra il Commissario Delegato ed i rappresentanti degli ordini professionali del 22 luglio 2013, approvato con decreto del Commissario delegato n. 928 del 23/09/2013, integrato e modificato secondo quanto riportato nei punti seguenti.
2. Gli enti attuatori degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, nell'affidamento delle prestazioni professionali, dovranno prevedere la graduazione dei compensi ai professionisti tenendo conto dell'importo dei lavori.
3. L'onorario/i spettante al/ai professionista/i incaricato/i sarà/anno stabilito/i dall'ente attuatore che potrà prevedere anche compensi superiori a quelli ammissibili a contributo. In questo caso la differenza della spesa tra l'importo delle spese tecniche ammissibili a contributo e quello concordato con il/i professionista/i sono a carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore, in base all'importo dei lavori, può prevedere anche compenso/i inferiore/i a quello massimo ammissibile a contributo.
4. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica risultano essere:
 - a) responsabile unico del progetto (RUP), compreso collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici del R.U.P. e spese di gestione amministrativa;
 - b) prestazioni tecniche consistenti in:
 - progetto architettonico e strutturale, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, comprese le collaborazioni specialistiche;
 - ufficio direzione lavori comprese le prestazioni di direzione dei lavori architettonici e strutturali e relativa contabilità;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
 - collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione per lavori con importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.
5. Per le prestazioni previste al punto 4, lettera a) è riconosciuta la percentuale prevista dai regolamenti vigenti per l'erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006, così come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quegli interventi il cui bando sia stato pubblicato dal 20 aprile 2016 al 30 giugno 2023, è riconosciuto l'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. Per gli interventi il cui bando di gara sia pubblicato a far data dal 1° luglio 2023 è riconosciuto l'incentivo secondo l'art. 45 del D. Lgs. 36/2023. In tutti i casi il contributo ammissibile per tali prestazioni è riconosciuto fino al 2% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal Commissario.
6. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 4, lettera b (onorari comprese le spese), è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal

commissario, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

7. Nel caso di interventi con co-finanziamento (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 4, lettera a, è riconosciuto fino al 2% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal Commissario. Per le prestazioni di cui al punto 4 lettera b (onorari comprese le spese), è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal commissario, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Dal quadro tecnico economico dovrà emergere la quota parte delle spese relative alle prestazioni tecniche per i lavori finanziati dal Commissario Delegato e la quota parte relativa al co-finanziamento.
8. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche di cui al punto 4, lettera b, e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse" nonché le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, che quindi non concorrono alla formazione del 10% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza).
9. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 3,00% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,75% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,35% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
10. Le prestazioni professionali geologiche (comprese le spese), a supporto della redazione del progetto strutturale, non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 1,20% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,00% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,70% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
11. Sono altresì escluse dal novero delle spese tecniche anche ulteriori prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione o il ripristino di

un'opera pubblica o di un bene culturale. Tali prestazioni aggiuntive, con il relativo peso ponderale da applicarsi alle percentuali di cui al seguente punto 12, sono le seguenti:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni): 10%;
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati: 15%;
- rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico: 35%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 42/2004: 50%;
- progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente: 40%.

In ogni caso, nel caso di più prestazioni aggiuntive, non saranno finanziate spese oltre la percentuale del 100%.

12. Le ulteriori prestazioni di cui al punto 11, escluse da quelle previste al punto 4, lettera b, ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, verranno ammesse a contributo solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni potranno essere svolte anche da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico e dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e saranno riconosciute con i seguenti incrementi massimi:
 - fino al 2,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00
 - fino all'0,40% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
13. Il contributo minimo riconosciuto, nei casi in cui comunque si sia sviluppata una progettazione completa secondo quanto previsto dal Codice de Contratti, sull'insieme delle spese tecniche indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 6.000,00.
14. Nei casi in cui non sia sviluppata una progettazione completa secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti ma solo una perizia tecnica il contributo massimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 3.000,00.
15. Nel caso di interventi su edifici in cui siano presenti proprietà miste (comuni e/o ACER e dei privati) con proprietà privata superiore al 50% sono riconosciuti i compensi all'amministratore del condominio o di amministratori di consorzi per la gestione degli interventi unitari nelle stesse percentuali previste dalle ordinanze per il recupero delle unità immobiliari abitative e comunque fino al 2% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal Commissario.
16. Nel caso in cui le varianti in corso d'opera portino ad un incremento dell'importo dei lavori, anche il contributo massimo per le spese tecniche potrà subire analogo incremento, purché nei limiti specificati dal presente articolo, riferiti al nuovo importo dei lavori di perizia calcolati al lordo del ribasso d'asta. Nell'ambito di tale percentuale potrà essere riconosciuto dagli enti attuatori analogo incremento per il compenso del R.U.P., dei suoi collaboratori e delle spese di gestione secondo la percentuale prevista dal presente articolo.

Articolo 11

Affidamento prestazioni tecniche

1. Per il conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, gli enti attuatori devono applicare le vigenti disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023..
2. Per il conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” gli enti attuatori devono pertanto rispettare le seguenti disposizioni procedurali, di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 36/2023, in base ai limiti di importo:
 - fino a 140.000 €

affidamento diretto, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
 - tra 140.000 € e la soglia comunitaria

procedura negoziata, senza bando, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, con invito almeno a cinque concorrenti, ove esistenti, sulla base del principio di rotazione degli incarichi;
3. Per poter esperire le procedure negoziate, di cui ai commi precedenti, gli enti attuatori sono invitati a predisporre, con procedura di evidenza pubblica, un elenco dei soggetti da invitare art. 50 comma 2 del D.Lgs 36).
5. Soppresso.
6. Soppresso.
7. La prestazione geologica è autonoma e separata e dovrà essere affidata direttamente dall’ente attuatore.
8. Soppresso.
9. Tutti gli importi indicati nel presente articolo si devono intendere al netto di IVA secondo l’aliquota prevista per legge e contributi previdenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni di settore specifiche.

Articolo 12

Varianti ai progetti, ai quadri tecnici economici ed ulteriori disposizioni

1. Durante l'esecuzione dei lavori e nei casi disciplinati dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 per interventi appaltati entro il 19 aprile 2016, D.Lgs. n. 50/2016 per interventi appaltati dopo il 19 aprile 2016 e D.Lgs. n. 36/2023 per gli interventi appaltati dopo il 1° luglio 2023) possono essere proposti al Commissario progetti di variante.
2. I progetti di variante ai progetti autorizzati devono conseguire un nuovo visto di congruità tecnico – economica della spesa solo nei casi in cui venga richiesto un incremento rispetto alla precedente assegnazione; per tutti gli altri casi l'Agenzia Regionale Ricostruzioni rilascia un nulla osta all'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di gara.
3. I progetti di variante che rivestono carattere sostanziale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008 e della D.G.R. 2272/2016, anche se non richiedono un incremento della somma assegnata, sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva da parte delle strutture competenti in materia sismica territorialmente competenti o deposito preventivo del progetto esecutivo.
4. Tutte le richieste di variante al Q.T.E. del progetto approvato, sia che riguardino i lavori autorizzati, sia che riguardino le sole somme a disposizione del Q.T.E., devono essere inoltrate dal R.U.P. dell'intervento all'Agenzia Regionale Ricostruzioni.
5. Nei casi in cui le variazioni del Q.T.E. riguardino i lavori autorizzati o l'applicazione di clausole di revisione prezzi, il R.U.P. deve altresì presentare all'Agenzia Regionale Ricostruzioni la corrispondente documentazione di accompagnamento (perizia di variante o aggiornamento contrattuale per l'applicazione della clausola di revisione prezzi).
6. Nei casi di beni soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto di variante dovrà essere sottoposto, ove necessario, al parere del MiC, che dovrà essere allegato al progetto di variante.
7. Nei casi di progetto di variante sostanziale ai fini sismici il R.U.P. deve altresì presentare all'Agenzia Regionale Ricostruzioni copia dell'autorizzazione sismica o della ricevuta di deposito rilasciata dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento.
8. Per tutti i progetti di variante il R.U.P. dovrà inoltre inviare i seguenti elaborati:
 - dichiarazione del progettista con asseverazione del R.U.P. in cui si attesti che le varianti proposte risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
 - dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore circa la copertura finanziaria della spesa prevista con esplicito riferimento agli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e sulla recuperabilità dell'IVA, nel caso le condizioni fossero variate rispetto alla data di presentazione del progetto esecutivo;
 - computo metrico estimativo e quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante. Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il computo metrico estimativo di raffronto dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento. Il quadro tecnico economico (Q.T.E.) di raffronto dovrà essere articolato in:

- Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi) pre e post variante;
 - Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal visto di congruità tecnico – economica da parte dell’Agenzia Regionale Ricostruzioni, pre e post variante;
 - tanti Q.T.E. di raffronto pre e post variante quanti sono gli altri finanziamenti.
9. Per i progetti di variante non sostanziale il R.U.P. dovrà altresì allegare:
- dichiarazione del R.U.P. che attesti che le varianti non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19/2008;
 - copia del modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
10. Nel caso in cui le varianti in corso d’opera portino ad un incremento dell’importo dei lavori, anche il contributo massimo per le spese tecniche potrà subire analogo incremento, purché nei limiti specificati dall’art. 11 del presente Regolamento, riferiti al nuovo importo dei lavori di perizia calcolati al lordo del ribasso d’asta. Nell’ambito di tale percentuale potrà essere riconosciuto dagli enti attuatori analogo incremento per il compenso del R.U.P. e dei suoi collaboratori secondo la percentuale prevista al comma 4 art. 10.
11. Nel caso di varianti in corso d’opera il cui importo complessivo preveda un incremento del contributo concesso, l’istruttoria tecnica potrà ugualmente essere effettuata, anche in assenza dello stanziamento previsto a Programma, qualora il soggetto attuatore indichi contestualmente, in conformità all’art. 1 comma 10, da quali altri interventi di propria competenza reperire le economie necessarie a garantire la copertura economica, al fine di limitare i tempi di istruttoria del procedimento. Il visto di congruità potrà essere rilasciato nelle more dell’adeguamento dello stanziamento negli strumenti di programmazione.
12. Qualora sorgano difficoltà di giudizio tecnico nell’espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, l’ente attuatore o l’Agenzia Regionale Ricostruzioni possono avvalersi della consulenza tecnica degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la riduzione del rischio sismico.
- 12bis. Nel caso di varianti in corso d’opera il cui importo complessivo preveda un incremento del contributo concesso, l’istruttoria tecnica potrà ugualmente essere effettuata, anche in assenza dello stanziamento previsto nel relativo Piano, al fine di limitare i tempi di istruttoria del procedimento. Il visto di congruità potrà essere rilasciato nelle more dell’adeguamento dello stanziamento negli strumenti di programmazione.
13. Soppresso.
14. Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa avanzi riserve che superano i limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006 per interventi appaltati entro il 19 aprile 2016, D.Lgs. n. 50/2016 per interventi appaltati dal 20 aprile 2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023 per gli interventi appaltati dopo il 1° luglio 2023) e il R.U.P. abbia dichiarato tali richieste pertinenti, lo stesso R.U.P. può avviare la procedura prevista per l’eventuale accordo bonario così come disciplinato dalla normativa vigente.
15. La documentazione relativa all’accordo bonario può essere inviata al Commissario delegato per chiedere l’ammissibilità finanziaria una sola volta durante l’esecuzione dell’intervento. L’ammissibilità finanziaria delle spese per accordo bonario può essere valutata alternativamente autonomamente o nell’ambito di una variante di cui al presente articolo, a seconda dei casi.
16. Il contributo del Commissario delegato può essere erogato nella misura massima del 10% dell’importo di contratto. Il contributo massimo ammissibile per finanziare eventuali

accordi bonari deve essere comunque contenuto nella somma complessiva del Q.T.E. dell'intervento desumibile dalla congruità rilasciata al soggetto attuatore.

17. Non sono ammesse a contributo eventuali spese legali ancorché riferibili al contenzioso. Le somme a disposizione per spese tecniche o per incentivi non subiscono alcun incremento in ragione delle maggiori richieste finanziarie dell'impresa.
18. Non è ammissibile alcuna richiesta di rimborso per accordi bonari derivati da contenziosi provocati da un provato errore di progettazione.
19. Viste le recenti disposizioni normative straordinarie che prevedono la compensazione degli incrementi alle imprese esecutrici (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, come aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e decreti correlati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 e L. 197 del 29 dicembre 2022), viene stabilito che per la richiesta e successiva valutazione dei costi aggiuntivi correlati e l'aggiornamento dei quadri economici debba essere seguita la seguente procedura semplificata che prevede:
 - a) invio della richiesta da parte del RUP dell'intervento all'Agenzia Regionale Ricostruzioni, di aggiornamento del Quadro Tecnico Economico;
 - b) dopo il saldo, con le modalità di cui all'art. 9 comma 2 ed in aggiunta alla documentazione ivi richiesta, invio dei seguenti elaborati alla Agenzia Regionale Ricostruzioni:
 - Approvazione o altro atto di assenso o accettazione da parte del Responsabile Unico del progetto;
 - Dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza al Fondo per l'adeguamento dei prezzi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per soddisfare esigenze di compensazione non coperte dai quadri economici, indicando l'esito della stessa; tale richiesta sarà da effettuare prioritariamente, per i soggetti ammessi, nel caso in cui l'istanza comporti l'incremento della congruità della spesa e del finanziamento assegnato, o la rimodulazione dei finanziamenti a Programma di competenza dello stesso Soggetto attuatore

Nel caso di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021:

- Istanza dell'esecutore nel caso di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - Calcolo dell'importo spettante da parte del Direttore dei Lavori, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) riferibili ai periodi coperti dalla compensazione straordinaria;
20. Nel caso di compensazioni ai sensi del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, o del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 o della L. 197 del 29 dicembre 2022:
 - SAL cui si applica, in tutto o in parte, la compensazione straordinaria, accompagnato da dichiarazione del Direttore dei Lavori circa i periodi in cui sono

stati effettivamente contabilizzati i lavori (al fine di applicare le diverse modalità riconosciute dalla normativa nazionale);

- Computo di raffronto che riporti i prezzi a base di gara e quelli aggiornati all'ultima edizione del prezzario di riferimento, distinguendo le voci oggetto di finanziamento da parte del Commissario delegato e quelle oggetto di cofinanziamenti;

21. La compensazione straordinaria risulta ammissibile a contributo limitatamente alla quota riconducibile alle opere oggetto di finanziamento da parte del Commissario delegato nel caso di cofinanziamenti. I contributi spettanti, all'interno dei quadri tecnico-economici di progetto, per le prestazioni professionali e le spese tecniche dei professionisti abilitati, per le indagini e prelievi finalizzati a valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, per le prove di laboratorio connesse, per le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, per la gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa (solo per Soggetti attuatori diversi dalle Pubbliche Amministrazioni), nonché per le ulteriori prestazioni professionali, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento, che esulano dall'ordinaria attività tecnica connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale, possono essere rideterminati, su richiesta del Soggetto attuatore, sulla base del nuovo importo lavori ammissibile.
22. Nel caso in cui le maggiori spese di cui al precedente comma 19 comportino un incremento del contributo assegnato, la documentazione di cui al p.to b dello stesso comma andrà inviata all'Agenzia Regionale Ricostruzioni in luogo della consegna successiva al saldo.

Articolo 13

Titoli abilitativi

1. Non sono soggetti a titolo abilitativo tutti gli interventi relativi agli edifici pubblici, presenti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, eseguiti dagli enti istituzionalmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.
2. Per gli interventi di interesse regionale/provinciale/comunale, gli enti attuatori, in sede di validazione del progetto di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, per interventi appaltati prima del 20 aprile 2016 e di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 36/2023 per interventi appaltati dopo il 1° luglio 2023, accertano e dichiarano la conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.
3. Gli interventi su immobili soggetti a tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21.

Articolo 14

Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, tutti gli enti attuatori beneficiari dei contributi di cui al Programma suddetto, devono applicare le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'affidamento di lavori, compresi quelli relativi ad interventi sui beni soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli enti attuatori devono rispettare le seguenti disposizioni procedurali, in base ai limiti di importo di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 (fatti salvi i casi in cui viene motivata l'urgenza):
 - fino a 150 mila euro
possibile affidamento diretto dei lavori;
 - tra 150 e fino a 1 milione di euro
procedura negoziata, senza bando, per affidamento dei lavori, con invito almeno a cinque concorrenti, sulla base del principio di rotazione degli incarichi;
 - tra 150 mila e 1 milione di euro
procedura negoziata, senza bando, per affidamento dei lavori, con invito almeno di dieci concorrenti, sulla base del principio di rotazione degli affidamenti;
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Soppresso
6. Gli enti attuatori che intendono utilizzare la procedura in economia, il cottimo fiduciario e la procedura negoziata sono invitati ad utilizzare l'elenco di merito regionale previsto dalla legge regionale 11/2010 art. 13, al fine di assicurare trasparenza, leale concorrenza ed applicare il principio della rotazione degli affidamenti.
7. Gli enti attuatori avviano le procedure per l'affidamento dei lavori non appena acquisiti tutti gli assensi e le autorizzazioni necessarie sul progetto esecutivo e comunque non oltre 30 giorni da tale acquisizione, secondo quanto indicato negli articoli precedenti.
8. Nell'affidamento di lavori, gli enti attuatori, ai fini della contribuzione di cui al Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, dovranno prevedere l'applicazione del CCNL dell'edilizia ovvero quello inerente al settore merceologico corrispondente alla prestazione richiesta.
9. Tutti gli enti attuatori, prima dell'avvio delle procedure per la realizzazione dell'intervento autorizzato dal Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono obbligati alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.).
- 9bis. Tutti gli enti attuatori nell'appaltare i lavori devono utilizzare le procedure più idonee per assicurare la qualità degli interventi con riferimento alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale 11/2010. Per importi a base d'asta superiori a € 500.000,00 gli enti

attuatori dovranno appaltare i lavori, per l'assegnazione del contributo da parte del Commissario delegato, utilizzando il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la mancata assegnazione del finanziamento o la sua revoca da parte del Commissario delegato. Per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si consiglia l'utilizzo delle griglie di riferimento delle linee guida ITACA, opportunamente calibrate in relazione agli interventi da realizzare. Possono altresì essere aggiunti criteri premianti (applicazione modello del cantiere etico per garantire supporto alle stazioni appaltanti anche nel corso dei lavori). Nel caso di appalto integrato, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è da applicare a prescindere dall'importo.

10. Per gli interventi su opere strutturali relativi al ripristino con miglioramento sismico e per le nuove costruzioni deve essere sempre eseguito il collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dagli enti attuatori. Per gli affidamenti con importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato;
11. Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, del collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa all'Agenzia Regionale Ricostruzioni dopo la sua approvazione.

Articolo 15

Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento

1. Tutti gli enti attuatori, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e delle Linee CASGO.
2. Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:
 - a) nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'ente attuatore attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni;
 - b) nei contratti di appalto gli enti attuatori devono prevedere, per i casi di cui al precedente comma a), una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
 - c) nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;
 - d) l'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Tutti gli enti attuatori sono tenuti ad inserire nei propri C.S.A. dei progetti degli interventi di cui al Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e conseguentemente nei disciplinari di incarico con gli incaricati del collaudo statico, l'obbligo da parte dello stesso collaudatore statico di indicare i laboratori ai quali affidare i controlli dei materiali utilizzati per la realizzazione delle spese.
4. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Articolo 16

Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale

1. Tutte le risorse finanziarie assegnate agli enti attuatori saranno autorizzate dal Commissario delegato, con specifico decreto predisposto dall'Agenzia Regionale Ricostruzioni .
2. Le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi relativi al Programma per il Ripristino del Patrimonio di edilizia Residenziale Pubblica trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012 e dalle ordinanze n. 24/2017, e pertanto sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna.
3. La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento a valere su dette risorse, deve essere richiesta dal relativo ente attuatore con le seguenti modalità mediante il modulo "2021 MODULO Erogazione" e degli allegati richiesti, riportato all'allegato C alla presente ordinanza:
 - 1° acconto, pari al 5% della somma assegnata a Programma dalla presente ordinanza;
 - 2° acconto, pari al 40% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla consegna dei lavori, comunicando obbligatoriamente alla Agenzia Regionale Ricostruzioni i codici CUP e CIG dell'intervento;
 - 3° acconto pari alla differenza tra il 90% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione (rimodulata dopo il ribasso d'asta ed eventuali varianti in corso d'opera) e gli acconti già erogati, alla dimostrazione di uno stato di avanzamento lavori pari al 45%;
 - saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo delle opere;
 - È possibile richiedere gli acconti anche in forma cumulativa, o la liquidazione della somma spettante in unica soluzione, qualora venga dimostrato quanto richiesto per l'erogazione dei singoli acconti o del saldo, secondo quanto riportato ai punti precedenti.
4. Per gli interventi misti pubblico-privato il contributo relativo alla parte pubblica verrà erogato al soggetto attuatore, nei tempi e nei modi indicati nelle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e a seguito della trasmissione da parte del soggetto attuatore della richiesta di erogazione mediante invio del modulo "2024 - MODULO Erogazione" e degli allegati richiesti, calcolata in base all'importo risultante dal visto di congruità tecnico-economica per l'intervento;
5. Le richieste di erogazione dei contributi devono essere effettuate dal soggetto attuatore attraverso la compilazione della modulistica riportata nell'Allegato C alla presente Ordinanza accompagnato dalla documentazione ivi elencata.
6. Tutta la documentazione attestante la spesa deve essere conservata e depositata agli atti del soggetto beneficiario, Comune o ACER, e dovrà essere messa a disposizione dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzioni per l'effettuazione dei controlli previsti da questo regolamento.
7. All'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti, a valere sulla già menzionata contabilità speciale 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente

della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna provvede l’Agenzia Regionale Ricostruzioni adottando il decreto di liquidazione e trasmettendolo all’Agenzia Regionale di Protezione Civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

8. La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie. In caso di co-finanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.
9. Gli enti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.
10. Nel caso in cui si riscontrino difformità ai progetti autorizzati a seguito della comunicazione formale del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiC), il Commissario procederà alla sospensione del contributo o alla eventuale revoca del finanziamento.
11. Alla conclusione dell’intervento e comunque entro 120 giorni dalla liquidazione del saldo devono essere presentati all’Agenzia Regionale Ricostruzioni per la verifica dell’intera spesa i seguenti documenti:
 - verbale di consegna dei lavori;
 - certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
 - SAL e certificati di pagamento;
 - conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento;
 - computo metrico estimativo dei lavori a consuntivo;
 - computo metrico estimativo di raffronto tra quanto inserito nel progetto approvato e quanto realizzato e contabilizzato, suddiviso secondo le fonti di finanziamento; nel caso il raffronto di cui sopra evidenzia modifiche alle lavorazioni autorizzate, è necessario fornire:
 - eventuali perizie di varianti non già presentate alla Agenzia Regionale Ricostruzioni o in alternativa relazione sulle variazioni effettuate, qualora significative e non assimilabili a meri adeguamenti della contabilizzazione delle lavorazioni;
 - eventuali elaborati grafici e dichiarazioni di cui al punto 3 dell’allegato 2 della D.G.R. n. 2272/2016, nel caso in cui le modifiche abbiano comportato una variazione del progetto strutturale;
 - dichiarazione relativa alla situazione autorizzativa nei confronti del MiC con riferimento alle variazioni effettuate, per edifici soggetti a tutela;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
 - copia conforme fatture emesse per i lavori (comprehensive delle opere eventualmente realizzate con i co-finanziamenti);
 - copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il C.R.O.;
 - per gli importi corrisposti ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 o ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 o ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarazione del R.U.P. che attesti quanto corrisposto specificando destinatari ed estremi del pagamento;
 - copia del progetto esecutivo effettivamente realizzato, in formato PDF e report fotografico dell’intervento concluso.
 - documentazione di cui all’art 12 comma 19 punto b qualora non ancora trasmesso.

12. L'istruttoria relativa al pagamento degli acconti e del saldo verrà effettuata direttamente dall'Agenzia Regionale Ricostruzioni, compreso il controllo finale della spesa dell'intervento sulla base della documentazione di cui al punto 11 che porterà al rilascio di apposito visto di congruità finale.
13. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, emergessero difformità tra l'erogazione dei contributi concessi e le spese sostenute per lavori e per altre somme a disposizione, l'Agenzia Regionale Ricostruzioni procederà al recupero delle somme erogate e giudicate non ammissibili.
14. Nel caso di edifici a proprietà mista pubblico - privato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 delle ordinanze commissariali 29, 51, 86/2012. Per tanto le richieste di cui al comma 11 si intendono ricomprese nella documentazione che il Direttore dei Lavori inoltra al comune al termine dei lavori ai fini della richiesta di saldo.

Articolo 17

Procedura di controllo degli interventi

1. Soppresso
2. Soppresso.
3. L'Agazia Regionale Ricostruzioni 2012 si riserva di attivare ulteriori controlli qualora ne ravveda la necessità.
4. Il controllo sugli interventi, che sarà comunque disposto ed eseguito in caso di segnalazioni di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, si concluderà con una comunicazione all'ente attuatore da parte dell'Agazia Regionale Ricostruzioni, interpellando il RUP per eventuali chiarimenti o integrazioni documentali in caso di necessità
5. Ove in sede di controllo fossero accertate delle irregolarità, queste saranno segnalate all'ente attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessario, la decadenza totale o parziale dal finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dall'ente attuatore.
6. Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere conformi ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate.
7. Per gli interventi sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004, il Ministero della Cultura (MiC) potrà eseguire in autonomia controlli in corso d'opera, o entro un anno dell'ultimazione dei lavori.
8. Soppresso.

Articolo 18

Interventi in anticipazione

1. Gli enti attuatori potranno eseguire in tutto o in parte, in anticipazione, con fondi propri, gli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli enti attuatori dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.
3. I progetti relativi ad interventi da eseguire in anticipazione di cui al presente articolo seguono le procedure disciplinate da questo Regolamento anche per gli aspetti di emissione del visto di congruità tecnico – economica della spesa.



AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA
RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DANNEGGIATO DAL SISMA**

CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI FEBBRAIO 2024

**ALLEGATO "C"
MODULISTICA PER LA GESTIONE DEL
PROGRAMMA**

Bologna, febbraio 2024


AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO
DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(Modulo invio documentazione)

 All' **Agenzia Regionale Ricostruzioni**

 Settore gestione tecnica degli interventi di
ricostruzione e gestione dei contratti

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)

 PEC: tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia _____						
ID intervento	Comune	Localizzazione intervento	N° alloggi pubblici	N° alloggi privati	Classificazione AeDES	Somma stanziata a programma (Allegato A)

Il sottoscritto _____

 Responsabile Unico del Procedimento, dell'Ufficio/Servizio _____
(specificare: del Comune/Acer)

trasmette, come previsto dal Regolamento del Programma "Allegato B", la documentazione di seguito elencata,

inoltre

DICHIARA

- la legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi della Regione Emilia-Romagna;
- che la copertura finanziaria della spesa prevista sarà quella dettagliata nella scheda descrittiva dell'intervento con eventuali ulteriori finanziamenti pubblici e privati, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione;

- che l'IVA per l'intervento in oggetto non è recuperabile;

(timbro e firma)

Data _____

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(barrare nella colonna la casella corrispondente alla documentazione allegata)

Interventi di riparazione e ripristino edifici ERP con esito di agibilità "B" e "C"

Art. 3 dell'allegato B

	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Modulo QTE.
	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Copia dell'autorizzazione sismica o del certificato di deposito rilasciato dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento ove l'autorizzazione sismica od il deposito siano necessari in relazione alle opere da realizzare.
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune si avvale delle ACER).
	Parere della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i.- da acquisire prima della progettazione).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell'articolo 3, punto 6 c) del Regolamento;

Interventi di riparazione e ripristino edifici ERP con miglioramento sismico con esito di agibilità "E" e livello operativi E0, E1 o E2 - Art. 4 dell'allegato B

	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Modulo QTE.
	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Copia dell'autorizzazione sismica o del certificato di deposito rilasciato dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento.
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune si avvale delle ACER).
	Parere della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i.- da acquisire prima della progettazione).
	Tabella calcolo superfici (Modulo Calcolo Superfici).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell'articolo 4, punto 6 c) del Regolamento;

Interventi demolizione e ricostruzione di edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativa E3

Art. 5 dell'allegato B

	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Modulo QTE.
	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Parere della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i.- da acquisire prima della progettazione).
	MUR (modulistica unificata regionale relativa al procedimento in materia sismica) (solo nel caso di interventi con miglioramento sismico e di nuova costruzione).
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune si avvale delle ACER).
	Tabella calcolo superfici (Modulo Calcolo Superfici).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell'articolo 5, punto 8 c) del Regolamento;

Edifici con esito di agibilità “E” ed un livello operativo E0, E1 o E2 per i quali anziché eseguire riparazione con miglioramento sismico al 60% si effettua demolizione e ricostruzione

Art. 5 dell’allegato B

N° _____ perizie (Perizia tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesta la convenienza economico-gestionale alla nuova realizzazione)

(Documentazione da inviare entro 120 dall’assenso)

	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Modulo QTE.
	Copia dell’atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Parere della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i.- da acquisire prima della progettazione).
	MUR (modulistica unificata regionale relativa al procedimento in materia sismica) (solo nel caso di interventi con miglioramento sismico e di nuova costruzione).
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune di avvale delle ACER).
	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Tabella calcolo superfici (Modulo Calcolo Superfici).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell’articolo 5, punto 8 c) del Regolamento;

Edifici a proprietà mista pubblica - privata

Art. 8 dell’allegato B

	Nel caso di delega ad ACER copia convenzione tra Comune ed ACER
	Copia scheda Aedes fabbricato
	Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione perizia asseverata a definizione del livello operativo
	Copia Richiesta di contributo (RCR Unico) priva di allegati
	Ordinanza di assegnazione e ripartizione contributo con allegata Tabella B-MUDE

INFORMAZIONI RELATIVE AL R.U.P.

NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	

INFORMAZIONI RELATIVE AL REFERENTE

NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	


AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti

PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SCHEDA DESCRITTIVA INTERVENTO			
INFORMAZIONI RELATIVE AL R.U.P.			
NOME/COGNOME			
TELEFONO/CELL.			
E-MAIL			
IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO			
PROV.		COMUNE	
LOCALIZZAZIONE			
CLASSIF. AEDES			
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (barrare l'ipotesi che ricorre)			
Riparazione/ripristino _____		Demolizione/ricostruzione _____	
Alloggi pubblici n. _____		Alloggi complessivi dell'intervento n. _____	
SUPERFICI			
Su (superficie utile)			
Sa (superficie accessoria)			
Sc (superficie complessiva) (Su+60%Sa)			
ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEL COSTO PARAMETRICO (solo per interventi di demolizione e ricostruzione) (barrare l'ipotesi che ricorre)			
Costo base max Euro 1.650,00			
Incrementi (barrare l'ipotesi che ricorre)			
_____ 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;			
_____ 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio;			
_____ 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A.			
TOTALE Euro			

CALCOLO COSTO PARAMETRICO TOTALE E RISORSE FINANZIARIE

SC – mq (a)	COSTO A MQ DI SC euro (b)	TOTALE COSTO PARAMETRICO euro (a x b)	COSTO INTERVENTO euro	RISORSE FINANZIARIE RICHIESTE euro (*)

(*) importo max ≤ costo parametrico

Prospetto riassuntivo costi intervento e relative fonti di copertura finanziaria**COSTO INTERVENTO**

Composizione dei costi	COSTI
a) Costo di riparazione/ripristino o demolizione e ricostruzione	
b) Spese tecniche	
c) Spese gestione	
d) Oneri fiscali	
e) Altro (specificare)	
TOTALE (a+b+c+d+e)	

COPERTURA FINANZIARIA

Composizione sommaria delle fonti di copertura	IMPORTO
Risorse richieste	
Mezzi propri	
Altro finanziamento a medio e lungo termine	
Altro (specificare)	
TOTALE	

MODULO CALCOLO SUPERFICI (da allegare al Modulo Invio Docomuntazione)

Provincia _____			Comune _____												Localizzazione _____															
Localizzazione dell'alloggio			Superficie utile (dati in metri quadrati)												Superficie accessoria (dati in metri quadrati)												SC	Costo parametrico complessivo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	35	36	
N° progressivo alloggio	Scala	Piano	Ingresso	Soggiorno/Pranzo	Cucina	Diampegni	Ripostigli	Bagno	Bagno	Camera	Camera	Camera	Altro	Totale superficie utile	Balconi Terrazze	Cantine	Soffitte	Androne di ingresso condominiale	Vano ascensore	Scale e relativi pianerottoli	Scala interna all'alloggio	Garage o posto Auto coperto	Quote parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spetanza	Totale superficie accessoria	% della superficie accessoria da considerare ai fini della determinazione della superficie complessiva (60%)	Mq. di superficie accessoria da considerare ai fini della determinazione della superficie complessiva	Superficie complessiva dell'alloggio	Costo parametrico complessivo a metro quadrato di superficie complessiva	Costo parametrico	
1														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
2														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
3														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
4														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
5														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
6														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
7														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
8														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
9														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
10														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
11														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
12														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
13														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
14														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
15														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
16														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
17														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
18														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
19														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
20														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
21														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
22														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
23														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
24														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
25														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
26														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
27														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
28														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
29														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
30														0,00											0,00	60	0,00	0,00		0,00
TOTALE														0,00											0,00	0,00	0		0,00	

Calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale

Quadro Tecnico Economico

Lavori	Costo in Euro
Importo lavori soggetti a ribasso	
Oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso	
Altri importi, specificare _____	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Totale Lavori	

Somme a disposizione	Costo in Euro
IVA sui lavori	
Spese tecniche (max 10% di totale Lavori di progetto - Spese di cui all'art. 10, comma 6 del Regolamento)	
Contributi previdenziali spese tecniche (inarcassa, ...)	
IVA su spese tecniche e contributi (inarcassa, ...)	
Prestazioni tecniche e incentivanti (max 2% di totale Lavori di progetto - Spese di cui all'art. 10, comma 5 del Regolamento)	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (sanificazione, traslochi, ecc.), specificare _____	
IVA sui lavori in economia	
Rilievi, accertamenti e indagini (Spese di cui all'art. 10 commi 8 e 9, del Regolamento)	
IVA su rilievi, accertamenti e indagini	
Prestazioni professionali geologiche (art. 10, comma 10 del Regolamento)	
Contributi prestazioni professionali geologiche (cassa geologi, ...)	
IVA su contributi prestazioni professionali geologiche	
Ulteriori prestazioni professionali (Spese di cui all'art. 10 commi 11 e 12, del Regolamento)	
Contributi prestazioni professionali ulteriori (casse, ...)	
IVA su contributi prestazioni professionali ulteriori	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
IVA su allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti (max 10% di totale Lavori)	
IVA sugli imprevisti	
Altro	
Totale Somme a disposizione	

Totale Generale	
------------------------	--

AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO
DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(Modulo Erogazione)

All' **Agenzia Regionale Ricostruzioni**Settore gestione tecnica degli interventi di
ricostruzione e gestione dei contratti

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)

PEC: tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia _____							
Comune	Localizzazione intervento	N° alloggi pubblici	N° alloggi privati	Somma assegnata a programma (Allegato A)	Risorse assegnate (a)	Visto di congruità (protocollo e data)	Somma richiesta

Il sottoscritto _____

Responsabile Unico del Procedimento, dell'Ufficio/Servizio _____
(specificare: del Comune/Acer)

a) chiede l'erogazione di risorse pari a € _____ a titolo di:

<input type="checkbox"/>	€ _____	1° acconto , pari al 5 % della somma assegnata a programma
<input type="checkbox"/>	€ _____	2° acconto , pari al 40% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla consegna dei lavori. Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - verbale di consegna dei lavori o dichiarazione del DL con la quale attesta la data effettiva di inizio lavori; - Q.T.E. aggiornato a seguito del ribasso d'asta;
<input type="checkbox"/>	1° acconto € _____ 2° acconto € _____ <hr/> 90% importo lavori e somme a disposizione (b) € _____ Somma acconti (c) € _____ Somma richiesta (b-c) € _____	3° acconto pari alla differenza tra il 90% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione (rimodulata dopo il ribasso d'asta ed eventuali varianti in corso d'opera) e gli acconti già erogati, alla dimostrazione di uno stato di avanzamento lavori pari al 45%. Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica che lo stato di avanzamento dei lavori è pari o superiore al 45% del loro valore totale;
<input type="checkbox"/>	1° acconto € _____ 2° acconto € _____ 3° acconto € _____ <hr/> Saldo lavori e somme a disposizione da certificato regolare esecuzione (d) € _____ Somma acconti (e) € _____ Somma richiesta (f) (d-e) € _____ <hr/> Eventuale economia rispetto alle risorse assegnate (a-d) € _____ Eventuale somma da restituire rispetto alle erogazioni già effettuate (e-d) € _____	Saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - verbale fine lavori o dichiarazione direttore lavori con la quale attesta la data effettiva di fine lavori. - quadro economico riepilogativo della spesa di collaudo/certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento (Modulo QE riepilogativo); - copia conformi originale certificato di collaudo statico e di collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione (collaudo statico è obbligatorio per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione); - delibera consiglio di amministrazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo; - dichiarazione sull'ammontare delle prestazioni tecniche e amministrative relative all'intervento;

<input type="checkbox"/>	SAL _____ € _____	<p style="text-align: center;">INTERVENTI SU PRORPIETA' MISTA PUBBLICA – PRIVATA</p> <p>SAL _____</p> <p>Si allega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale Ordinanza sindacale di rideterminazione dei contributi con allegata tabella "B-MUDE"; - comunicazione del Comune di autorizzazione al pagamento del SAL _____ all'Istituto di credito prescelto;
	<p>Eventuale economia rispetto alle risorse assegnate € _____</p> <p>Eventuale somma da restituire rispetto alle erogazioni già effettuate € _____</p>	

- b) dichiara che la documentazione attestante la spesa da sostenere si trova depositata agli atti di ufficio di questa Amministrazione;
- c) dichiara che in caso di saldo negativo provvederà alla restituzione della somma paria a € _____ con le modalità che verranno indicate dal Commissario Delegato oppure utilizzerà le economie secondo le modalità stabilite dal Programma. (Barrare l'ipotesi che ricorre)
- d) allega la documentazione di sopra elencata attestandone la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.;
- e) dichiara veritieri tutti i dati riportati e tutte le notizie fornite.

Data _____

(timbro e firma)

INFORMAZIONI RELATIVE AL R.U.P.	
NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	
INFORMAZIONI RELATIVE AL REFERENTE	
NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	


AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti

PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

QE		QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA PER GLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA					
INFORMAZIONI RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DEL QE							
Data compilazione			Generalità del compilatore			Firma compilatore	
IDENTIFICAZIONE INTERENTO							
Comune	Localizzazione intervento	N° alloggi	Classif. Aedes	Progetto esecutivo del	Eventuale variante n.	Inizio lavori	Fine lavori
QUADRO ECONOMICO							
N° e data atto amministrativo di approvazione del collaudo /certificato di regolare esecuzione							
N. _____				Data _____			
OPERE	Importo progetto	Importo di appalto	Importo di variante n.	Importo collaudo/certificato di regolare esecuzione			
Costo di ripristino/riparazione o demolizione e ricostruzione							
Spese tecniche							
Oneri fiscali							
Altro							
Totale							
RISORSE							
Risorse assegnate Euro (a)	Anticipazione erogata Euro (b)	Importo collaudo Euro (c)	Saldo positivo/negativo Euro (d) (1)	Eventuale cofinanziamento Euro			
(1) se importo collaudo è > importo risorse attribuite il saldo = (a-b); se importo collaudo è < importo risorse attribuite il saldo=(c-b)							
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI							
Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella qualità di Direttore dei Lavori dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite ed i dati indicati nel presente quadro economico corrispondono al vero e attesta che l'edificio/gli alloggi ha/hanno raggiunto la piena agibilità e che pertanto sussistono le condizioni necessarie a garantire il rientro dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi							
_____				_____			
(data)				(timbro e firma)			

DICHIARAZIONE DEL R.U.P.

Il sottoscritto _____ dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite ed i dati indicati nel presente quadro economico corrispondono al vero.

(data)

(timbro e firma)

INTESTAZIONE ACER PROVINCIALE
--

All' Agenzia Regionale Ricostruzioni

 Settore gestione tecnica degli interventi di
ricostruzione e gestione dei contratti

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)

 PEC: tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it
Programma per il ripristino, la riparazione, ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal Sisma.

 Intervento N° di in via
..... n., Comune di (....).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 Con la presente il sottoscritto nato a il .../.../....., domiciliato presso ACER-....., via n. ... a, in qualità di **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** dell'intervento sopracitato consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- che le prestazioni tecniche e amministrative relative all'intervento a seguito del completamento dello stesso sono state pari a € e che,

 ai sensi del Decreto Commissariale n. 259 del 16/04/2013 (vigente alla data di richiesta del contributo) sono così determinate:

Punto D.1 (Totale max 10% con max 2% relativo ai compensi incentivanti) + (oneri fiscali e previdenziali)	Prestazioni tecniche eseguita da professionisti esterni comprensive di oneri fiscali e previdenziali e/o eseguite direttamente da personale ACER.	€
Punto D.1b (max 2%)	Prestazioni tecniche ulteriori escluse dal punto D.1a ed eseguite direttamente da personale ACER.	€
Punto D.4 (max 2%)	Spese di Gestione riconosciute alle ACER	€
TOTALE		€

oppure,

ai sensi del Regolamento, Allegato B del programma, articolo 10 (vigente alla data di richiesta del contributo) sono così determinate:

Comma 4 a (max 2%)	Prestazioni del RUP, comprese quelle dei collaboratori tecnico-amministrativi, giuridici e spese di gestione amministrativa.	€
Comma 4 b (max 10%) + (oneri fiscali e previdenziali)	Prestazioni tecniche eseguita da professionisti esterni comprensive di oneri fiscali e previdenziali e/o eseguite direttamente da personale ACER.	€
Commi 11 e 12	Prestazioni tecniche ulteriori escluse dal comma 4 b, eseguite da professionisti esterni comprensive di oneri fiscali e previdenziali e/o eseguite direttamente da personale ACER.	€
TOTALE		€

- che i dipendenti coinvolti nell'intervento in oggetto, con i rispettivi compiti, sono stati i seguenti:

NOMINATIVO del DIPENDENTE	RESPONSABILITA' e COMPITI SVOLTI
Arch. ...	Responsabile Unico del Procedimento
Ing. ...	Progettista generale e Direttore Lavori
Geom. ...	Direttore Operativo di cantiere
Ing. ...	Coordinatore Sicurezza in Progettazione
Uff. Patrimonio (Geom. ...)	Pratica catastale
Segreteria appalti (arch. ..., dott.ssa ...)	Gestione gara appalto e subappalti
Uff. Ragioneria (dott.ssa. ..., rag. ...)	Liquidazione fatture e pagamenti
.....

....., .../.../.....

il Responsabile Unico del Procedimento

.....

il Legale Rappresentante di ACER

.....